



*FM BOLOGNA NOTAI
dott. Stefano Ferretti
dott.ssa Elena Morganti
Via de' Carbonesi n. 11
40123 Bologna
Tel.: 051 6440475
info@fmbolognanotai.it*

REPERTORIO N. 751

RACCOLTA N. 456

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
E INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto novembre duemiladiciotto
(8 novembre 2018)

In Bologna, nel mio studio di Via de' Carbonesi n. 11.

Avanti a me Dottoressa Elena Morganti, Notaio in Bologna, iscritto nel Distretto Notarile di Bologna, sono presenti i signori:

- CHIARELLI ELENA, nata a Ferrara (FE) il 5 dicembre 1971, domiciliata per la carica in San Giorgio di Piano, Via Della Libertà n. 35, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Area Gestione e Programmazione del Territorio del **COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**, con sede in San Giorgio di Piano (BO), Via Della Libertà n. 35, codice fiscale 01025510379, P.IVA 00529251209, tale nominata con Decreto del Sindaco n. 9 in data 21 dicembre 2017 prot.n. 2629, al presente atto autorizzata in conformità dei disposti dell'art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 s.m.i. e per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29 ottobre 2018; si allegano al presente atto sotto lettera "A" in un'unica fascicolazione copia conforme del suddetto decreto di nomina e della suddetta delibera autorizzativa;

- SPINEDI MARCO, nato a Roma il giorno 21 settembre 1954, domiciliato per la carica ove infra, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società **"INTERPORTO BOLOGNA S.P.A."** con sede a Bentivoglio (BO), frazione Interporto, Palazzina Doganale snc, capitale sociale Euro 22.436.766 (ventidue milioni quattrocentotrentaseimila settecentsessantasei) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Bologna con il n. e codice fiscale 00372790378, R.E.A. 210041; autorizzato a norma di Statuto sociale e con i poteri di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2018; (di seguito, **"Interporto"**);

comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE:

1. Interporto ha per oggetto principale la costruzione e la gestione dell'Interporto di Bologna, così come definito ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240/1990 s.m.i., ovvero come un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, ubicato nei Comuni di Bentivoglio e di San Giorgio di Piano;

2. in riferimento alla porzione del perimetro dell'Interporto di Bologna insistente nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano, ai fini della progressiva attuazione dei tre Piani Particolareggiati di Esecuzione (di seguito, rispettivamente, **"I, II e III P.P.E."**) relativi allo sviluppo dell'infrastruttura interportuale e in armonia con i corrispondenti indirizzi di cui al Piano di Sfruttamento Edilizio, Interporto ha sottoscritto in data 24.01.1985 apposita Convenzione con il Comune inerente in particolare il I P.P.E. (di seguito, **"Prima Convenzione"**);

3. in data 27 dicembre 2001 Interporto e Comune hanno successivamente sottoscritto apposito atto di **"rinnovo"** della medesima Convenzione;

4. il vigente Piano Strutturale Comunale (di seguito, "**P.S.C.**") del Comune di San Giorgio di Piano, all'art. 26.1, prevede che *"1. L'Interporto viene rappresentato con due simbologie che richiamano la sua attuazione: porzione esistente e porzione di nuovo impianto. Le regole sono ricondotte ad un unico strumento che è denominato "Piano di sfruttamento edilizio", attuato poi per tre fasi successive (P.P.E.). Alla data di adozione del presente PSC sono in corso di attuazione i primi due P.P.E., mentre non è attuato il terzo P.P.E. quello più a nord. Per quanto riguarda l'insediamento esistente gli indirizzi e le politiche tendono al consolidamento dello stato di fatto, mantenendo le previsioni del PRG vigente nonché gli atti convenzionali in essere, in attesa di una nuova convenzione e dell'Accordo territoriale"*;

5. il vigente Piano Strutturale Comunale (di seguito, "**P.S.C.**") del Comune di San Giorgio di Piano, all'art. 26.2, prevede altresì che *"1. L'Interporto viene rappresentato nella porzione di nuovo impianto. Le regole sono ricondotte ad un unico strumento che è denominato "Piano di sfruttamento edilizio". Alla data di adozione del presente PSC non è attuato il terzo P.P.E. quello più a nord. Per quanto riguarda l'insediamento di previsione gli indirizzi e le politiche tendono al mantenimento degli atti convenzionali in essere: l'attuazione del terzo P.P.E. deve contestualmente prevedere l'aggiornamento della convenzione urbanistica originaria"*;

6. l'art. 31 delle norme del vigente Regolamento Urbanistico ed Edilizio (di seguito, "**R.U.E.**") del Comune di San Giorgio di Piano detta ulteriori e specifiche disposizioni relative all'Interporto di Bologna, che qui si richiamano integralmente;

7. Interporto è proprietario in Comune di San Giorgio di Piano degli immobili così distinti al Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Superficie
28	359	9.477 mq
28	366	1.885 mq
28	368	7.820 mq
28	369	12.390 mq
30	15	352 mq
30	16	351 mq
30	17	646 mq
30	188	16.648 mq
30	192	158 mq
30	322	1.098 mq
30	328	11.303 mq
30	331	25.174 mq
30	333	480 mq
30	335	1.794 mq
30	378	3.325 mq

Il tutto per una superficie catastale complessiva di mq. 92.901 (novantaduemilanovecentouno).

Interporto Bologna S.P.A. è altresì promissario acquirente in Comune di San Giorgio di Piano degli immobili così distinti al Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Superficie
28	193	22.573 mq
28	194	1.952 mq
28	195	17.570 mq
28	198	12.450 mq
28	247	3.068 mq
28	691	6.792 mq
28	694	10.142 mq
30	21	884 mq
30	24	500 mq
30	31	1.288 mq
30	32	734 mq
30	182	2.651 mq
30	259	1.084 mq
30	260	2.080 mq
30	263	228 mq
30	324	623 mq
30	338	1.108 mq
30	371	102 mq
30	372	104 mq
30	377	75 mq

Il tutto per una superficie catastale complessiva di mq. 86.008 (ottanta-seimilaotto).

Interporto Bologna S.P.A. è in trattativa per degli immobili in comune di San Giorgio di Piano così distinti al Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Superficie
28	249	1.313 mq

Il tutto per una superficie catastale complessiva di mq. 1.313 (milletrecentotredici).

8. Comune e Interporto intendono ora sottoscrivere, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e nella prospettiva di corrispondere anche ai mutamenti nel frattempo intercorsi nella programmazione territoriale e, in generale, nelle dinamiche socio-economiche dell'area, una ulteriore Convenzione inerente in particolare il III P.P.E. (di seguito, "**Convenzione**");

9. trattasi, *inter alia*, di mutamenti che hanno interessato e/o interesseranno anche l'assetto del sistema della viabilità sia a livello metropolitano sia, nello specifico, nel territorio circostante l'infrastruttura interportuale, avuto altresì riguardo alle corrispondenti prospettive di sviluppo, in relazione alle quali è stato avviato l'*iter* valutativo, tramite l'attivazione di un apposito Tavolo tecnico interistituzionale preordinato alle analisi

e valutazioni necessarie ai fini della conclusione di un Accordo territoriale tra le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto, ad avvenuta sottoscrizione del quale farà seguito l'iter di definizione e successiva approvazione di un ulteriore piano attuativo funzionale all'implementazione dell'Interporto di Bologna (di seguito, "**IV P.P.E.**");

10. a seguito della sottoscrizione della Convenzione, in particolare, Interporto potrà realizzare:

a) una volta approvato il III P.P.E., immobili funzionali allo svolgimento delle attività interportuali per mq. 54.066 (cinquantaquattromilasessantasei) di superficie coperta;

b) nelle more dell'approvazione del III P.P.E., un parcheggio per autotreni di circa mq. 8.000 (ottomila) per il tramite di un apposito titolo abilitativo da individuarsi unitamente agli uffici tecnici del Comune;

11. la realizzazione del predetto parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq. all'esito della sottoscrizione della presente Convenzione, e comunque per il tramite di un apposito titolo abilitativo da individuarsi unitamente agli uffici tecnici del Comune, risponde alla urgente necessità di armonizzare e allineare, tenuto conto dell'unitarietà dell'infrastruttura interportuale e delle conseguenti esigenze di ordine funzionale-logistico, gli interventi da realizzare nella porzione del territorio del Comune di San Giorgio di Piano, così come indicato in precedenza alla lettera a) del punto 10 delle presenti premesse, con quelli già da tempo realizzati, sempre in ambito interportuale, nel territorio del Comune di Bentivoglio e che sono stati oggetto del III P.P.E. approvato a suo tempo dal medesimo Comune di Bentivoglio;

12. la realizzazione dell'intervento relativo al cd. "Accesso nord", avuto riguardo alle politiche più generali e alle prospettive future della viabilità e della mobilità in ambito metropolitano, sarà subordinata e, per l'effetto, espressamente condizionata alla conclusione di una successiva convenzione tra Comune e Interporto, fermo ad ogni modo restando che tale successiva convenzione sarà comunque sottoscritta solamente ed esclusivamente una volta che si sarà verificata una delle seguenti condizioni:

- conclusione dell'Accordo territoriale di cui al precedente punto 9 delle presenti premesse tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto con la conseguente approvazione da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti del IV P.P.E. comprensivo della definizione della relativa infrastruttura di accesso interportuale;
- a seguito di uno specifico accordo tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto, per lo sviluppo delle relative infrastrutture necessarie ai fini dell'apertura accesso nord dell'interporto.

13. la realizzazione e la successiva implementazione dell'infrastruttura interportuale e, nello specifico, l'ulteriore rafforzamento delle attività correlate ai servizi di trasporto intermodale rispondono a finalità di interesse pubblico, così come già iscritte sia nella Legge n. 240/1990 s.m.i. sia, per quanto riguarda specificatamente l'Interporto di Bologna, nei relativi atti costitutivi e/o territoriali ed urbanistici di riferimento a livello regionale, metropolitano e comunale.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della Convenzione e ne costituiscono al contempo il presupposto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Comune consente a Interporto:

- a) di realizzare immobili funzionali allo svolgimento delle attività interportuali per mq. 54.066, una volta approvato il III P.P.E.;
- b) di realizzare, nelle more dell'approvazione del III P.P.E., e comunque per il tramite di un apposito titolo abilitativo da individuarsi unitamente agli uffici tecnici del Comune, un parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq., così come meglio specificato al successivo articolo 3;
- c) di trasferire una capacità edificatoria residenziale pari a mq. 1.095 di superficie utile così come risultante dall'acquisizione delle proprietà da parte di Interporto e dalla conseguente demolizione delle cc.dd. "Corti nord" di cui al successivo articolo 6, in conformità a quanto disposto dall'art. 31 del R.U.E., in comparti di edificazione che saranno successivamente identificati dal Comune. A tal fine, si riportano di seguito i dati funzionali all'identificazione catastale degli immobili e delle proprietà aventi titolo, censite rispettivamente al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio di Piano

Proprietà A e B	
Terreni	Fabbricati
- Foglio 30, particella 324	- Foglio 30, particella 21, subalterno 1
- Foglio 30, particella 377	- Foglio 30, particella 21, subalterno 2
- Foglio 30, particella 371	- Foglio 30, particella 24, subalterno 5
- Foglio 30, particella 337	- Foglio 30, particella 338, subalterno 3
	- Foglio 30, particella 338, subalterno 4
	- Foglio 30, particella 338, subalterno 1
	- Foglio 30, particella 338, subalterno 2
Proprietà C	
Terreni	Fabbricati
- Foglio 30, particella 182	- Foglio 30, particella 24, subalterno 7
	- Foglio 30, particella 259
Proprietà D	
Terreni	Fabbricati
- Foglio 30, particella 31	- Foglio 30, particella 260, subalterno 2
- Foglio 30, particella 32	- Foglio 30, particella 260, subalterno 3
- Foglio 30, particella 263	- Foglio 30, particella 260, subalterno 4

	- Foglio 30, particella 260, subalterno 5
	- Foglio 30, particella 260, subalterno 8
	- Foglio 30, particella 260, subalterno 9
Proprietà Condivisa	
- Foglio 30, particella 372	
Strada vicinale	
- Foglio 28, particella 194	

Le parti precisano che i dati catastali delle sopra descritte porzioni immobiliari sono tutti attuali, ad eccezione dei seguenti:

(i) al Catasto Terreni del Comune di San Giorgio di Piano il terreno di cui al foglio 30 (trenta) particella 337 (trecentotrentasette) **di originari are 02 ca 30**, è stata soppressa con tipo mappale del 4 maggio 2016 prot. BO0065050 e fusa, unitamente alle particelle 373 (trecentosettantatré) et 374 (trecentosettantaquattro) nel preesistente mappale 338 (trecentotrentotto);

(ii) al Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio di Piano:

- la porzione di fabbricato originariamente censita al foglio 30 (trenta), particella 338 (trecentotrentotto) sub. 1 (uno), per effetto di variazione di ridefinizione di BCNC del 5 maggio 2016 prot. n. BO0066015 corrisponde all'attuale foglio 30 (trenta) particella 338 (trecentotrentotto) subalterno 5 (cinque);

- la porzione di fabbricato originariamente censita al foglio 30 (trenta), particella 338 (trecentotrentotto) sub. 2 (due), area urbana di 91 mq, per effetto di variazione per modifica identificativo del 3 maggio 2016 prot. n. BO0064136 corrisponde all'attuale foglio 30 (trenta) particella 371 (trecentosettantuno) area urbana di 91 mq.

2. Resta inteso che, con la sottoscrizione della presente Convenzione, Interporto potrà proporre, attraverso una variante al P.S.E. vigente, una spalmatura della capacità edificatoria massima riconosciuta, ovvero un rapporto di copertura massimo pari al 30% (trenta per cento) della Superficie Territoriale, prendendo in considerazione i tre P.P.E., fermo sempre restando quanto altresì previsto dal R.U.E. vigente, segnatamente in relazione alla superficie a verde che non potrà essere inferiore al 25% (venticinque per cento) dell'intera Superficie Territoriale.

3. Interporto si impegna a presentare tutta la documentazione necessaria ai fini dell'approvazione del III P.P.E. entro il giorno 31 (trentuno) gennaio 2019 (duemiladiciannove). Resta comunque inteso che la documentazione da presentare ai fini dell'approvazione del III P.P.E. dovrà prevedere nella viabilità interna dell'interporto anche l'accesso nord e contenere altresì lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'Accesso Nord e delle relative opere connesse così come meglio specificato al successivo articolo 4. Tra le opere connesse rientrano la rotonda su SP44 all'incrocio con la via Santa Maria in Duno e la rotonda che migliori la viabilità tra le strade provinciali SP4 Galliera, SP44 e SP Centese.

4. Ai fini dell'approvazione del III P.P.E. e/o del rilascio dei titoli edilizi

relativi agli interventi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ove occorra, Interporto si impegna ad ottemperare alle disposizioni normative di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018.

Articolo 3 - Realizzazione del parcheggio

1. In conformità al punto 10 delle premesse nonché del precedente articolo 2, comma 1, lett. b), all'esito della sottoscrizione della presente Convenzione, Interporto potrà realizzare, nelle more dell'approvazione del III P.P.E., un parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq. nel rispetto dello schema che si allega al presente atto sotto lettera "B", per il tramite di un apposito titolo abilitativo da individuarsi unitamente agli uffici tecnici del Comune.

2. In riferimento alla realizzazione da parte di Interporto del parcheggio di cui al precedente comma 1 del presente articolo, si allegano in un'unica fascicolazione sotto lettera "C" alla presente Convenzione gli atti di autorizzazione sottoscritti, dai proprietari aventi titolo.

Articolo 4 - Accesso nord

1. In relazione al cd. "Accesso nord" Interporto si impegna esclusivamente a realizzare, come sarà più puntualmente precisato sul piano cartografico nell'apposito schema che sarà allegato alla convenzione di cui al successivo comma 2 del presente articolo e a seguito di uno specifico accordo tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto, per lo sviluppo delle relative infrastrutture necessarie ai fini dell'apertura accesso nord dell'interporto:

- la rotonda sulla SP 44, il tratto stradale di collegamento all'accesso nord dell'Interporto e delle relative opere connesse (cd. Nuova Galliera).

Altre opere infrastrutturali a carico dell'Interporto e utili alla viabilità potranno essere definite solo a conclusione dell'Accordo territoriale di cui al precedente punto 9 delle presenti premesse tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto con la conseguente approvazione da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti del IV P.P.E. comprensivo della definizione della relativa infrastruttura di accesso interportuale;

2. Resta in ogni caso inteso che la realizzazione dell'intervento relativo al cd. "Accesso nord" nei termini enucleati al precedente comma 1 è subordinata e, per l'effetto, espressamente condizionata alla conclusione di una successiva e specifica convenzione tra Comune e Interporto; in particolare, resta inteso che tale successiva e specifica convenzione sarà sottoscritta solamente ed esclusivamente una volta che si sarà verificata una delle seguenti condizioni:

- sottoscrizione dell'Accordo territoriale di cui al precedente punto 9 delle presenti premesse tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto con la conseguente approvazione da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti del IV P.P.E. comprensivo della definizione della relativa infrastruttura di accesso interportuale;
- sottoscrizione di uno specifico accordo tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto; per lo sviluppo delle relative infrastrutture necessarie ai fini dell'apertura accesso nord dell'interporto

3. L'importo degli interventi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è quantificato nell'ammontare stimato in Euro 450.000,00 (Euro

Quattrocentocinquantamila,00). Sono esclusi da tale importo i costi per le infrastrutture e relative opere connesse, realizzate all'interno dell'area dell'Interporto.

Articolo 5 - Compensazioni

1. In considerazione degli interventi previsti al precedente articolo 2, Interporto si impegna a corrispondere direttamente al Comune un importo massimo pari a € 3,70 (tre virgola settanta) per ogni mq di superficie costruita in attuazione del III P.P.E. così come approvato. In particolare, Interporto, per sé e per i propri aventi causa, si obbliga a versare al Comune un contributo compensativo per ogni mq. di superficie costruita, fissato per l'effetto nei seguenti importi:

- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), da versare prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione del parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq previsto all'articolo 3 e comunque entro il 31 (trentuno) gennaio 2019 (duemiladiciannove);

- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), da versare entro la data di adozione del III P.P.E. che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dei relativi elaborati e/o documenti all'uopo necessari;

- € 50.022,10 (euro cinquantamilaventidue/10) entro il 31 (trentuno) gennaio 2020 (duemilaventi);

- € 50.022,10 (euro cinquantamilaventidue/10) entro il 31 (trentuno) gennaio 2021 (duemilaventuno);

e così per un importo complessivo pari a € 200.044,20 (euro duecentoquarantaquattromila/20) e con espressa rinuncia del medesimo Interporto a qualsivoglia pretesa e/o azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune in relazione all'eventuale rimborso del contributo versato qualora gli interventi previsti dal III P.P.E. non vengano realizzati ovvero siano realizzati solo parzialmente; resta altresì inteso che il detto importo sarà garantito fino al suo relativo integrale pagamento attraverso il rilascio da parte di Interporto di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune che dovrà essere consegnata all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione. Tale polizza fidejussoria, che dovrà garantire il Comune fino alla concorrenza massima dell'importo di € 200.044,20 (duecentomilaquarantaquattro virgola venti) per gli impegni previsti dal presente articolo 5, co. 1, verrà svincolata completamente solo quando il Comune, mediante lettera del Direttore Area Programmazione e Gestione del Territorio, attesterà l'avvenuto versamento di tale importo.

2. Sempre per le medesime finalità di interesse pubblico, oltre a quanto sarà corrisposto al Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo, Interporto si impegna altresì a realizzare, per 3 (tre) anni e per un importo annuale pari ad Euro 36.000,00 (Euro trentaseimila,00), comprensivo di I.v.a. e spese tecniche, le opere e/o gli interventi di manutenzione sul patrimonio comunale che verranno espressamente e successivamente concordate con il Comune entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno ovvero, in alternativa e comunque in accordo con il Comune stesso, a corrispondere direttamente al medesimo Comune i detti importi. Dovranno, in particolare, essere concordati e realizzate opere e/o interventi di manutenzione sul patrimonio comunale per un importo pari ad €

36.000,00 (trentaseimila virgola zero zero), comprensivo di I.v.a. e spese tecniche, rispettivamente entro il 30 (trenta) settembre 2019 (duemiladiciannove), entro il 30 (trenta) settembre 2020 (duemilaventi) ed, infine, entro il 30 (trenta) settembre 2021 (duemilaventuno). Onde garantire il Comune circa la corretta esecuzione dei detti lavori nonchè in ordine al rispetto della tempistica sopraindicata, Interporto dovrà presentare entro il 31 (trentuno) gennaio 2019 (duemiladiciannove) una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune. La polizza fidejussoria, che dovrà garantire il Comune fino alla concorrenza massima di € 108.000,00 (Euro centottomila,00) per gli impegni di cui al presente articolo 5, co. 2, verrà svincolata completamente solo quando il Comune, mediante lettera del Direttore Area Programmazione e Gestione del Territorio, attesterà l'avvenuto adempimento di quanto pattuito.

3. Sempre per le medesime finalità di interesse pubblico, oltre a quanto sarà previsto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, Interporto si impegna inoltre a elaborare uno studio di fattibilità, così come definito dall'articolo 23 del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i., che dovrà essere trasmesso al Comune entro e non oltre il giorno 31 (trentuno) gennaio 2019 (duemiladiciannove). Tale studio di fattibilità dovrà essere finalizzato alla realizzazione di una rotonda tra la SP4 e la Via Marconi in Comune di San Giorgio di Piano (o soluzione alternativa) e dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la fluidità del traffico sulla SP4,
- rendere non più necessario il semaforo presente,
- semplificare l'accesso e l'uscita di autobus e autoveicoli dall'area di parcheggio antistante la stazione FFSS,
- permettere l'inversione di marcia verso Bologna per chi proviene da via Marconi e per chi proviene da NORD (SP4) e vuole svoltare in via Marconi.

Articolo 6 - Realizzazione per stralci della fascia boscata in funzione mitigativa

1. Al fine di corrispondere alle finalità di interesse pubblico connesse alla realizzazione dell'infrastruttura interportuale Interporto si impegna a realizzare una fascia boscata in funzione mitigativa, così come previsto dall'art. 31 del R.U.E e in continuità con quella già realizzata/prevista sulla Via Santa Maria in Duno

2. La fascia boscata di cui al precedente comma 1 del presente articolo sarà realizzata da Interporto, a propria cura e spese, in concomitanza con la realizzazione del parcheggio previsto dal precedente articolo 3 e comunque entro e non oltre la data del 30 (trenta) novembre 2019 (duemiladiciannove).

3. Il progetto relativo alla fascia boscata di cui al precedente comma 1 sarà condiviso con gli uffici tecnici del Comune.

Articolo 7 - Trasferimento delle cc.dd. Corti nord

1. In conformità a quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lett. c), Interporto si impegna ad acquisire le proprietà delle cc.dd. "Corti Nord" e a realizzare in permuta, e comunque a propria cura e spese, per ognuna o parte delle quattro famiglie ivi insediate un adeguato immobile ad uso abitativo nell'area situata in Comune di Bentivoglio e catastalmente identificata al Foglio 31, Mapp. 626, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. La capacità edificatoria residenziale pari a mq. 1.095,00, così come risultante dall'acquisizione delle proprietà da parte di Interporto e dalla conseguente demolizione delle cc.dd. Corti nord di cui al precedente comma 1 del presente articolo, sarà trasferita da Interporto in comparti di edificazione che saranno successivamente individuati dal Comune, anche ai fini dell'eventuale realizzazione di immobili funzionali alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale.

Articolo 8 - Contenimento dell'inquinamento acustico, luminoso e ambientale

1. Interporto si impegna a monitorare almeno una volta all'anno l'impatto acustico e l'inquinamento luminoso generato dall'insediamento, intervenendo direttamente, a propria cura e spese, sulle aree e impianti di proprietà del medesimo, laddove gli impatti suddetti generino criticità nell'edificato residenziale circostante e/o superino i limiti previsti dalla vigente disciplina normativa in materia ambientale, obbligandosi altresì a trasmettere copia dei monitoraggi effettuati al Comune. Interporto si impegna altresì a realizzare impianti di illuminazione ad alta efficienza energetica e con il minimo impatto luminoso.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 del presente articolo, in particolare, Interporto dovrà presentare, con oneri a proprio carico, un piano di valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge n. 447/1995 s.m.i., portante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" nonché in ragione dell'art. 2 delle norme tecniche di attuazione del piano di classificazione acustica del Comune di San Giorgio di Piano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 14 maggio 2015. Tale piano di risanamento dovrà portare particolare attenzione agli aggregati/abitati in sofferenza, prevedendo un cronoprogramma per la risoluzione delle problematiche eventualmente emergenti da definirsi di concerto con il Comune.

3. Per la verifica di tutti i profili di cui al presente articolo il Comune si avvarrà di A.R.P.A.E., in conformità al regime delle rispettive attribuzioni così come definito dalla disciplina normativa vigente.

4. Il Comune si riserva, a fronte del manifestarsi di eventuali criticità, di richiedere l'intervento dei soggetti indicati al precedente comma 3 del presente articolo per verifiche, accertamenti e/o formulazioni di proposte inerenti le matrici ambientali interessate (aria, acqua, suolo) in ossequio al R.U.E. vigente.

Articolo 9 - Onerosità dei titoli abilitativi

1 L'onerosità dei permessi di costruire dei fabbricati da realizzare nell'ambito della infrastruttura interportuale si compone, secondo quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa in materia edilizia, di un contributo di costruzione da versare al Comune prima del ritiro degli stessi così suddiviso:

- a) gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti in quanto le opere di urbanizzazione sono realizzate direttamente da Interporto;
- b) gli oneri di urbanizzazione secondaria sono ridotti al cinquanta per cento (50%) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1.6.13 della delibera di Consiglio regionale Emilia-Romagna n. 849 del 4 marzo 1998.
- c) il costo di costruzione non è dovuto ai sensi di art. 6.4., lett. h), della delibera di Consiglio regionale Emilia-Romagna n. 1108 del 29 marzo

1999;

d) è dovuto, invece, il contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) ed il contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S) stabiliti dall'articolo 3 della delibera di Consiglio regionale Emilia-Romagna n. 849 del 4 marzo 1998.

2. Resta inteso che, in riferimento alla riduzione di cui alla lett. b) del precedente comma, la medesima riduzione è riconosciuta dal Comune sul presupposto della rilevanza obiettivamente pubblicistica dell'infrastruttura interportuale, così come peraltro espressamente disposto dalla legge n. 240/1990 s.m.i. menzionata in premessa, a nulla rilevando, ai fini del predetto riconoscimento, il regime dominicale proprio del realizzando fabbricato e, dunque, a prescindere dalla circostanza per cui Interporto sia o meno il titolare del diritto di proprietà ovvero anche solo il proponente l'intervento.

Articolo 10 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la formazione, registrazione, stipulazione del presente atto, nonché ogni altro atto di registrazione e tassazione nessuna esclusa, sono a totale carico di Interporto.

Articolo 11 - Disposizioni applicabili, eventuali contestazioni e foro competente

1. Per tutto quanto non contemplato nella presente Convenzione è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge nonché alle prescrizioni urbanistiche e/o edilizie vigenti.

2. Eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti in dipendenza e comunque in relazione alla presente convenzione saranno demandate al foro di Bologna.

Articolo 12 - Documenti costitutivi della Convenzione

1. La presente Convenzione è costituita oltre che dalle pattuizioni che precedono anche dagli elaborati allegati al presente atto realizzati a cura e spese di Interporto, che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto, con l'ausilio di mezzi elettronici, da persona di mia fiducia e da me notaio completato su fogli tre

per pagine undici e fin qui di questa dodicesima di cui ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e alle ore diciassette e quindici minuti primi, meco lo sottoscrivono.

F.to Elena Chiarelli

Marco Spinedi

F.to ELENA MORGANTI Notaio



IL SINDACO

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Provincia di Bologna

DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 21 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Nomina Direttori d'Area – esercizio 2018.

IL SINDACO

Premesso che, con decreto sindacale prot. 3712 del 23/03/2017, sono stati nominati i Direttori delle Aree 1^a Affari Generali ed Istituzionali, 3^a Servizi Finanziari, 4^a Programmazione e Gestione del Territorio, e 5^a Servizi Demografici, fino al 31 dicembre 2017;

Considerato che l'approvazione del bilancio di previsione 2018/20 è prevista nella seduta del Consiglio Comunale del giorno 21 dicembre 2017, e l'approvazione del PEG 2018/2020 nella seduta della Giunta Comunale immediatamente successiva;

Ravvisata pertanto la necessità di nominare per l'anno 2018, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i Direttori della Prima, Terza, Quarta e Quinta Area;

Visti:

- l'art. 50 - co. 10 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30/09/2015, come modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, che disciplina i criteri per la pesatura delle posizioni organizzative;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalle dipendenti interessate sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità al conferimento dei suddetti incarichi, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, ricevute al protocollo generale ai numeri che seguono:
 - sig.ra Marina Magli, prot. 16163 del 13/12/2017;
 - dott.ssa Giulia Li Causi, prot. 16153 del 12/12/2017;
 - arch. Elena Chiarelli, prot. 16498 del 15/12/2016;
 - sig.ra Gianna Salsini, prot. 16588 del 19/12/2017;



DECRETA

1) di nominare con decorrenza 01/01/2018 fino al 31/12/2018, quali Direttori delle aree:

- 1° AREA AFFARI GENERALI
ED ISTITUZIONALI Sig.ra Marina Magli
- 3° AREA FINANZIARIA D.ssa Giulia Li Causi
- 4° AREA PROGRAMMAZIONE E
E GESTIONE DEL TERRITORIO Arch. Elena Chiarelli
- 5° AREA SERVIZI DEMOGRAFICI Sig.ra Gianna Salsini

2) di individuare il Direttore della Quarta Area Arch. Elena Chiarelli quale soggetto detentore delle funzioni di "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i, e di "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

3) di dare atto che:

- ai Direttori spettano la direzione e l'organizzazione interna dell'area e quanto altro previsto da Statuto, Regolamenti e normative vigenti;
- le strutture coordinate sono i servizi in cui si articola l'area;
- i compiti, le funzioni ed i poteri attribuiti sono quelli previsti per i dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione dell'Ente, secondo la vigente normativa legislativa, statutaria, regolamentare ed organizzativa;
- referenti sono gli organi politici e il Nucleo di valutazione;
- il conferimento dell'incarico di Direttore d'Area comporta l'assegnazione di una retribuzione di posizione deliberata dall'Ente per il periodo di riferimento, nonché una retribuzione di risultato ai sensi della normativa vigente.

4) di confermare, nel corso del periodo di assenza dal servizio per impedimento prolungato della Dott.ssa Giulia Li Causi, l'attribuzione temporanea delle funzioni di Direttore dell'Area Finanziaria al Segretario Generale, come disposto con precedente decreto n. 8 del 29/11/2017.

Il Sindaco
Paolo Crescimbeni
(firmato digitalmente)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Copia cartacea conforme all'originale del
documento informatico firmato
digitalmente e conservato presso questo
Ente. 07/11/18

Il Direttore dell'Area
"Affari Generali ed Istituzionali"

Alina Mager





COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 29/10/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE VIGENTE TRA LA SOCIETA' INTERPORTO S.P.A. ED IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INTERA PIATTAFORMA LOGISTICA INTERPORTUALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERZO PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE (III P.P.E.).

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di ottobre alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
MIGLIOLI MARINA	P
AGNI TOMAS	P
ZOBOLI GIORGIA	P
BARBIERI VALERIA	P
ZUCCHINI MATTIA	P
BASSI DAVIDE	P
GARUTI MATTEO	P
TURI ROSA	P
BONORA MARCO	P
MUGAVERO ROBERTO	P
BATTILEGA GUIDO	P
BERNARDIS DANIELE	P

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Turi Rosa, Mugavero Roberto, Bernardis Daniele.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE VIGENTE TRA LA SOCIETA' INTERPORTO S.P.A. ED IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INTERA PIATTAFORMA LOGISTICA INTERPORTUALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERZO PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE (III P.P.E.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Società Interporto s.p.a. ha come oggetto sociale la progettazione, la costruzione e la gestione di un centro intermodale posto nei Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano;
- il Comune ha approvato con D.C.C. n°134 del 30/10/1984 il Primo Piano Particolareggiato di esecuzione (I° P.P.E.), aggiornato con le varianti di seguito elencate:
 - Prima Variante al I° P.P.E. approvata con Delibera di G.C. n.78 del 4/04/1985 esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 - Seconda Variante al I° P.P.E. approvata con Delibera di C.C. n.118 del 30/09/1986 esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 - Terza Variante al I° P.P.E. approvata con Delibera di C.C. n.72 del 19/05/1988 esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 - Quarta Variante al I° P.P.E. approvata con Delibera di C.C. n.52 del 5/07/1989 esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 - Quinta Variante al I° P.P.E. approvata con Delibera di C.C. n.46 del 5/07/2001 esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- in relazione alla pianificazione urbanistica di cui sopra la Società Interporto s.p.a. ha sottoscritto con il Comune di San Giorgio di Piano le seguenti Convenzioni in ordine alla progressiva attuazione del Primo Piano Particolareggiato di Esecuzione (I° P.P.E.) previsti dagli strumenti urbanistici generali:
 - Convenzione atto Notaio Carlo Vico del 24/01/1985 repertorio n.8922, trascritta nei registri immobiliari di Bologna il 24/01/1985 al n.4283 d'ordine e n.3029 particolare riguardante il Primo Piano Particolareggiato di esecuzione (I° P.P.E.);
 - Convenzione atto Notaio Vincenzo Santoro del 27/12/2001 repertorio n.105443, registrata all'ufficio delle Entrate Bologna il 14/01/2002 riguardante il rinnovo della precedente Convenzione atto Notaio Carlo Vico del 24/01/1985 repertorio n.8922;
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con la delibera di Consiglio Comunale n.63 del 29/10/2010 e approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.50 del 26/10/2011 ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottato con delibera di Consiglio Comunale n.64 del 29/10/2010 e approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.51 del 26/10/2011 prevedono, tra l'altro che:
 - L'Interporto viene rappresentato con due simbologie che richiamano la sua attuazione: porzione esistente (Ambito Interporto di Bologna esistente APF) e



porzione di nuovo impianto (Ambito Interporto di Bologna di previsione APF – N, disciplinato dall'articolo 41 del R.U.E. e dall'articolo 26.2 del P.S.C.).

- Le regole sono ricondotte ad un unico strumento che è denominato "Piano di sfruttamento edilizio (P.S.E.)", da attuarsi poi per tre fasi successive (P.P.E.). Alla data di adozione del presente PSC è in corso di attuazione il primo P.P.E. (il secondo P.P.E riguarda solo Bentivoglio) mentre non è attuato il terzo P.P.E. posto più a nord.
- Per quanto riguarda l'insediamento esistente gli indirizzi e le politiche tendono al consolidamento dello stato di fatto, mantenendo le previsioni del PRG Vigente nonché gli atti convenzionali in essere"(...);
- Con apposita Variante al R.U.E. n. 7/2017 approvata con la delibera di Consiglio Comunale n.68 del 30/10/2017 veniva autorizzata una modifica normativa relativa al Polo funzionale dell'Interporto riguardante le modalità di attuazione della terza fase esecutiva (già denominata III° P.P.E.), prevista dal Piano di Sfruttamento Edilizio a suo tempo approvato, e riguardante la parte ubicata a nord, accogliendo la necessità di ammettere la pianificazione attuativa anche mediante la costituzione di sub-comparti per le sole aree già acquisite.

Considerato che la Società Interporto s.p.a. ed il Comune di San Giorgio di Piano, al fine di rispondere ai mutamenti nel frattempo intercorsi nell'ambito del divenire delle dinamiche territoriali e socio-economiche, intendono procedere all'aggiornamento dei contenuti della convenzione attualmente in essere in modo da riprogettare le previsioni urbanistiche della struttura interportuale (sesta variante), affinché la stessa possa confrontarsi in modo organico, coerente e conforme con le nuove scelte distributive - viabilistiche effettuate in occasione della nuova pianificazione Comunale (P.S.C e R.U.E) e sovra-comunale;

Visti gli elaborati cartografici depositati in data 19/10/2018 al prot. n. 12283 allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ma che rimangono depositati agli atti presso il Servizio Edilizia Privata in quanto di dimensioni tali da non poter essere inseriti nel presente atto ed in particolare:

- TAV. 01 INQUADRAMENTO CATASTALE STRALCIO PSE CON INDIVIDUAZIONE AREA 3 PPE;
- TAV. 02A PLANIMETRIA GENERALE PSE;
- TAV. 02B STRALCIO PSE CON INDIVIDUAZIONE AREA 3 PPE;
- TAV. 03 PLANIMETRIA GENERALE PSE CON VIABILITA' PRINCIPALE;
- TAV. 04A DIMOSTRAZIONE STANDARD PLANIMETRIA GENERALE;
- TAV. 04B DIMOSTRAZIONE STANDARD STRALCIO PSE CON INDIVIDUAZIONE AREA 3 PPE;
- TAV. 05 DETTAGLIO AREA PARCHEGGI CAMION;
- TAV. 06 SPOSTAMENTO STRADA PROVVISORIA PER ACCESSO CORTI;
- TAV. 07 TRACCIATO DI MASSIMA RETI PRIMARIE STRALCIO PSE CON INDIVIDUAZIONE AREA 3PPE;
- RELAZIONE GENERALE.

Valutato per tanto che nell'aggiornamento degli obblighi della convenzione per la gestione degli impegni urbanistici afferenti l'intera area interportuale con particolare riferimento agli aspetti viabilistici e allo sviluppo del III° P.P.E il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica ha predisposto di concerto con l'amministrazione Comunale e con la Società Interporto s.p.a. una



bozza convenzione urbanistica (allegata), da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale;

Udita la relazione le successive repliche del Sindaco Presidente, riportate nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi e repliche dei Consiglieri Bonora, Bernardis, Zucchini, Mugavero e Assessore Gualandi, riportati nel verbale di seduta;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Direttore dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" e dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Battilega e Bernardis), espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare la schema di convenzione quale atto aggiuntivo finalizzato alla ridefinizione degli obblighi relativi all'intera piattaforma logistica interportuale con particolare riferimento agli aspetti viabilistici e allo sviluppo del terzo piano particolareggiato di esecuzione (III°P.P.E) allegata alla presente delibera (allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare contestualmente gli elaborati cartografici depositati in data 19/10/2018 al prot. n. 12283 allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ma che rimangono depositati agli atti presso il Servizio Edilizia Privata in quanto di dimensioni tali da non poter essere inseriti nel presente atto ed in particolare:

- TAV. 01 INQUADRAMENTO CATASTALE STRALCIO PSE CON INDIVIDUAZIONE AREA 3 PPE;
- TAV. 02A PLANIMETRIA GENERALE PSE;
- TAV. 02B STRALCIO PSE CON INDIVIDUAZIONE AREA 3 PPE;
- TAV. 03 PLANIMETRIA GENERALE PSE CON VIABILITA' PRINCIPALE;
- TAV. 04A DIMOSTRAZIONE STANDARD PLANIMETRIA GENERALE;
- TAV. 04B DIMOSTRAZIONE STANDARD STRALCIO PSE CON INDIVIDUAZIONE AREA 3 PPE;
- TAV. 05 DETTAGLIO AREA PARCHEGGI CAMION;
- TAV. 06 SPOSTAMENTO STRADA PROVVISORIA PER ACCESSO CORTI;
- TAV. 07 TRACCIATO DI MASSIMA RETI PRIMARIE STRALCIO PSE CON INDIVIDUAZIONE AREA 3PPE;
- RELAZIONE GENERALE.

3. di stabilire, così come riportato anche nel testo della convenzione, che tutte le spese inerenti e conseguenti la formazione, registrazione, stipulazione dell'atto di cui al precedente punto, sono a totale carico della Società Interporto s.p.a.;

4. di dare mandato al Direttore dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio", che interverrà nella sottoscrizione dell'atto in qualità di rappresentante legale del Comune stesso, affinché il medesimo, nell'ambito della stesura definitiva della presente convenzione possa introdurre se necessario, tutti quei chiarimenti ed integrazioni atti a rendere la convenzione più precisa e puntuale nei contenuti, senza snaturare la medesima.

Con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Battilega e Bernardis), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



CONVENZIONE
TRA
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
E INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Avanti a me ..., Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di ..., residente in ... con studio alla Via ...,

SONO PRESENTI:

- **CHIARELLI ELENA**, nata a Ferrara (FE) il 5 dicembre 1971, domiciliata per la carica in San Giorgio di Piano, Via Della Libertà n. 35, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Area Gestione e Programmazione del Territorio del **COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**, con sede in San Giorgio di Piano, Via Della Libertà n. 35, C.F. 01025510379, P.IVA 00529251209, tale nominata con Decreto del Sindaco n. 9 in data 21 dicembre 2017 prot.n. 2629 (Allegato *sub* A), al presente atto autorizzato in conformità dei disposti dell'art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 s.m.i. e per dare esecuzione alla deliberazione C.C. n. ... del ... che in copia autentica si allega sotto la lettera "A";

E

- **INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.** (di seguito, "**Interporto**"), con sede legale presso l'Interporto di Bologna, Comune di Bentivoglio (BO), Palazzina Doganale, C.F., P.Iva e numero Registro Imprese di Bologna 00372790378, rappresentato da Marco Spinedi, nato a Roma (RM) il giorno 21 settembre 1954, domiciliato per la carica presso l'Interporto, Comune di Bentivoglio (BO), Palazzina Doganale, che interviene ed agisce nel presente atto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Interporto.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.



PREMESSO CHE:

1. Interporto ha per oggetto principale la costruzione e la gestione dell'Interporto di Bologna, così come definito ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240/1990 s.m.i., ovvero come un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, ubicato nei Comuni di Bentivoglio e di San Giorgio di Piano;
2. in riferimento alla porzione del perimetro dell'Interporto di Bologna insistente nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano, ai fini della progressiva attuazione dei tre Piani Particolareggiati di Esecuzione (di seguito, rispettivamente, "**I, II e III P.P.E.**") relativi allo sviluppo dell'infrastruttura interportuale e in armonia con i corrispondenti indirizzi di cui al Piano di Sfruttamento Edilizio, Interporto ha sottoscritto in data 24.01.1985 apposita Convenzione con il Comune inerente in particolare il I P.P.E. (di seguito, "**Prima Convenzione**");
3. in data 27.12.2001 Interporto e Comune hanno successivamente sottoscritto apposito atto di "*rinnovo*" della medesima Convenzione;
4. il vigente Piano Strutturale Comunale (di seguito, "**P.S.C.**") del Comune di San Giorgio di Piano, all'art. 26.1, prevede che "*1. L'Interporto viene rappresentato con due simbologie che richiamano la sua attuazione: porzione esistente e porzione di nuovo impianto. Le regole sono ricondotte ad un unico strumento che è denominato "Piano di sfruttamento edilizio", attuato poi per tre fasi successive (P.P.E.). Alla data di adozione del presente PSC sono in corso di attuazione i primi due P.P.E., mentre non è attuato il terzo P.P.E. quello più a nord. Per quanto riguarda l'insediamento esistente gli indirizzi e le politiche tendono al consolidamento dello stato di fatto, mantenendo le previsioni del PRG vigente nonché gli atti convenzionali in essere, in attesa di una nuova convenzione e dell'Accordo territoriale*";
5. il vigente Piano Strutturale Comunale (di seguito, "**P.S.C.**") del Comune di San Giorgio di Piano, all'art. 26.2, prevede altresì che "*1. L'Interporto viene rappresentato nella porzione di nuovo impianto. Le regole sono ricondotte ad un*



unico strumento che è denominato "Piano di sfruttamento edilizio". Alla data di adozione del presente PSC non è attuato il terzo P.P.E. quello più a nord. Per quanto riguarda l'insediamento di previsione gli indirizzi e le politiche tendono al mantenimento degli atti convenzionali in essere; l'attuazione del terzo P.P.E. deve contestualmente prevedere l'aggiornamento della convenzione urbanistica originaria";

6. l'art. 31 delle norme del vigente Regolamento Urbanistico ed Edilizio (di seguito, "R.U.E.") del Comune di San Giorgio di Piano detta ulteriori e specifiche disposizioni relative all'Interporto di Bologna, che qui si richiamano integralmente;

7. Interporto è proprietario in Comune di San Giorgio di Piano degli immobili così distinti al Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Superficie
28	359	9.477 mq
28	366	1.885 mq
28	368	7.820 mq
28	369	12.390 mq
30	15	352 mq
30	16	351 mq
30	17	646 mq
30	188	16.648 mq
30	192	158 mq
30	322	1.098 mq
30	328	11.303 mq
30	331	25.174 mq
30	333	480 mq
30	335	1.794 mq
30	378	3.325 mq

Il tutto per una superficie catastale complessiva di mq. 92.901.

Interporto Bologna S.P.A. è altresì promissario acquirente in Comune di San Giorgio di Piano degli immobili così distinti al Catasto Terreni:



Foglio	Mappale	Superficie
28	193	22.573 mq
28	194	1.952 mq
28	195	17.570 mq
28	198	12.450 mq
28	247	3.068 mq
28	691	6.792 mq
28	694	10.142 mq
30	21	884 mq
30	24	500 mq
30	31	1.288 mq
30	32	734 mq
30	182	2.651 mq
30	259	1.084 mq
30	260	2.080 mq
30	263	228 mq
30	324	623 mq
30	338	1.108 mq
30	371	102 mq
30	372	104 mq
30	377	75 mq

Il tutto per una superficie catastale complessiva di mq. 86.008

Interporto Bologna S.P.A. è in trattativa in comune di San Giorgio di Piano degli immobili così distinti al Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Superficie
28	249	1.313 mq

Il tutto per una superficie catastale complessiva di mq. 1.313

8. Comune e Interporto intendono ora sottoscrivere, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e nella prospettiva di corrispondere anche ai mutamenti nel frattempo intercorsi nella programmazione territoriale e, in



generale, nelle dinamiche socio-economiche dell'area, una ulteriore Convenzione inerente in particolare il III P.P.E. (di seguito, **Convenzione**");

9. trattasi, *inter alia*, di mutamenti che hanno interessato e/o interesseranno anche l'assetto del sistema della viabilità sia a livello metropolitano sia, nello specifico, nel territorio circostante l'infrastruttura interportuale, avuto altresì riguardo alle corrispondenti prospettive di sviluppo, in relazione alle quali è stato avviato l'*iter* valutativo, tramite l'attivazione di un apposito Tavolo tecnico interistituzionale preordinato alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della conclusione di un Accordo territoriale tra le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto, ad avvenuta sottoscrizione del quale farà seguito l'*iter* di definizione e successiva approvazione di un ulteriore piano attuativo funzionale all'implementazione dell'Interporto di Bologna (di seguito, **"IV P.P.E."**);

10. a seguito della sottoscrizione della Convenzione, in particolare, Interporto potrà realizzare:

a) una volta approvato il III P.P.E., immobili funzionali allo svolgimento delle attività interportuali per mq. 54.066 di superficie coperta;

b) nelle more dell'approvazione del III P.P.E., un parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq. per il tramite di un apposito titolo abilitativo da individuarsi unitamente agli uffici tecnici del Comune;

11. la realizzazione del predetto parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq. all'esito della sottoscrizione della presente Convenzione, e comunque per il tramite di un apposito titolo abilitativo da individuarsi unitamente agli uffici tecnici del Comune, risponde alla urgente necessità di armonizzare e allineare, tenuto conto dell'unitarietà dell'infrastruttura interportuale e delle conseguenti esigenze di ordine funzionale-logistico, gli interventi da realizzare nella porzione del territorio del Comune di San Giorgio di Piano, così come indicato in precedenza alla lettera a) del punto 10 delle presenti premesse, con quelli già da tempo realizzati, sempre in ambito interportuale, nel territorio del Comune di Bentivoglio e che sono stati oggetto del III P.P.E. approvato a suo tempo dal medesimo Comune di Bentivoglio;

12. la realizzazione dell'intervento relativo al cd. "Accesso nord", avuto riguardo



alle politiche più generali e alle prospettive future della viabilità e della mobilità in ambito metropolitano, sarà subordinata e, per l'effetto, espressamente condizionata alla conclusione di una successiva convenzione tra Comune e Interporto, fermo ad ogni modo restando che tale successiva convenzione sarà comunque sottoscritta solamente ed esclusivamente una volta che si sarà verificata una delle seguenti condizioni:

- conclusione dell'Accordo territoriale di cui al precedente punto 9 delle presenti premesse tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto con la conseguente approvazione da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti del IV P.P.E. comprensivo della definizione della relativa infrastruttura di accesso interportuale;
- a seguito di uno specifico accordo tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto; per lo sviluppo delle relative infrastrutture necessarie ai fini dell'apertura accesso nord dell'interporto.

13. la realizzazione e la successiva implementazione dell'infrastruttura interportuale e, nello specifico, l'ulteriore rafforzamento delle attività correlate ai servizi di trasporto intermodale rispondono a finalità di interesse pubblico, così come già iscritte sia nella Legge n. 240/1990 s.m.i. sia, per quanto riguarda specificatamente l'Interporto di Bologna, nei relativi atti costitutivi e/o territoriali ed urbanistici di riferimento a livello regionale, metropolitano e comunale.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della Convenzione e ne costituiscono al contempo il presupposto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Comune consente a Interporto di realizzare:



- a) immobili funzionali allo svolgimento delle attività interportuali per mq. 54.066, una volta approvato il III P.P.E.;
- b) nelle more dell'approvazione del III P.P.E., e comunque per il tramite di un apposito titolo abilitativo da individuarsi unitamente agli uffici tecnici del Comune, un parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq., così come meglio specificato al successivo articolo 3;
- c) trasferire una capacità edificatoria residenziale pari a mq. 1.095 di superficie utile così come risultante dall'acquisizione delle proprietà da parte di Interporto e dalla conseguente demolizione delle cc.dd. "Corti nord" di cui al successivo articolo 6, in conformità a quanto disposto dall'art. 31 del R.U.E., in comparti di edificazione che saranno successivamente identificati dal Comune. A tal fine, si riportano di seguito i dati funzionali all'identificazione catastale degli immobili e delle proprietà aventi titolo:



Proprietà A e B

Terreni

- Foglio 30, particella 324
- Foglio 30, particella 337

Fabbricati

- Foglio 30, particella 21, subalterno 1
- Foglio 30, particella 21, subalterno 2
- Foglio 30, particella 24, subalterno 5
- Foglio 30, particella 338, subalterno 1
- Foglio 30, particella 338, subalterno 2
- Foglio 30, particella 338, subalterno 3
- Foglio 30, particella 338, subalterno 4

Proprietà C

Terreni

- Foglio 30, particella 182

Fabbricati

- Foglio 30, particella 24, subalterno 7
- Foglio 30, particella 259

Proprietà D

Terreni

- Foglio 30, particella 31
- Foglio 30, particella 32
- Foglio 30, particella 263

Fabbricati

- Foglio 30, particella 260, subalterno 2
- Foglio 30, particella 260, subalterno 3
- Foglio 30, particella 260, subalterno 4
- Foglio 30, particella 260, subalterno 5
- Foglio 30, particella 260, subalterno 8
- Foglio 30, particella 260, subalterno 9

Proprietà Condivisa

Strada vicinale

- Foglio 28, particella 194

2. Resta inteso che, con la sottoscrizione della presente Convenzione, Interporto potrà proporre, attraverso una variante al P.S.E. vigente, una spalmatura della capacità edificatoria massima riconosciuta, ovvero un rapporto di copertura massimo pari al 30% della Superficie Territoriale, prendendo in considerazione i tre P.P.E., fermo sempre restando quanto altresì previsto dal R.U.E. vigente, segnatamente in relazione alla superficie a verde che non potrà essere inferiore al 25% dell'intera Superficie Territoriale.



3. Interporto si impegna a presentare tutta la documentazione necessaria ai fini dell'approvazione del III P.P.E. entro il giorno 31.01.2019. Resta comunque inteso che la documentazione da presentare ai fini dell'approvazione del III P.P.E. dovrà prevedere nella viabilità interna dell'interporto anche l'accesso nord e contenere altresì lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'Accesso Nord e delle relative opere connesse così come meglio specificato al successivo articolo 4. Tra le opere connesse rientrano la rotonda su SP44 all'incrocio con la via Santa Maria in Duno e la rotonda che migliora la viabilità tra le strade provinciali SP4 Galliera, SP44 e SP Centese.

4. Ai fini dell'approvazione del III P.P.E. e/o del rilascio dei titoli edilizi relativi agli interventi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ove occorra, Interporto si impegna ad ottemperare alle disposizioni normative di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018.

ARTICOLO 3 - REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO

1. In conformità al punto 10 delle premesse nonché del precedente articolo 2, comma 1, lett. b), all'esito della sottoscrizione della presente Convenzione, Interporto potrà realizzare, nelle more dell'approvazione del III P.P.E., un parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq. nel rispetto dello schema qui allegato sub B per il tramite di un apposito titolo abilitativo da individuarsi unitamente agli uffici tecnici del Comune.

2. In riferimento alla realizzazione da parte di Interporto del parcheggio di cui al precedente comma 1 del presente articolo, si allegano *sub C* alla presente Convenzione i seguenti atti di autorizzazione sottoscritti, dai proprietari aventi titolo.

ARTICOLO 4 - ACCESSO NORD

1. In relazione al cd. "Accesso nord" Interporto si impegna esclusivamente a realizzare, come sarà più puntualmente precisato sul piano cartografico nell'apposito schema che sarà allegato alla convenzione di cui al successivo comma 2 del presente articolo e a seguito di uno specifico accordo tra tutte le



Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto; per lo sviluppo delle relative infrastrutture necessarie ai fini dell'apertura accesso nord dell'interporto:

- la rotonda sulla SP 44, il tratto stradale di collegamento all'accesso nord dell'Interporto e delle relative opere connesse (cd. Nuova Galliera).

Altre opere infrastrutturali a carico dell'Interporto e utili alla viabilità potranno essere definite solo a conclusione dell'Accordo territoriale di cui al precedente punto 9 delle presenti premesse tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto con la conseguente approvazione da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti del IV P.P.E. comprensivo della definizione della relativa infrastruttura di accesso interportuale;

2. Resta in ogni caso inteso che la realizzazione dell'intervento relativo al cd. "Accesso nord" nei termini enucleati al precedente comma 1 è subordinata e, per l'effetto, espressamente condizionata alla conclusione di una successiva e specifica convenzione tra Comune e Interporto; in particolare, resta inteso che tale successiva e specifica convenzione sarà sottoscritta solamente ed esclusivamente una volta che si sarà verificata una delle seguenti condizioni:

- conclusione dell'Accordo territoriale di cui al precedente punto 9 delle presenti premesse tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto con la conseguente approvazione da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti del IV P.P.E. comprensivo della definizione della relativa infrastruttura di accesso interportuale;
- a seguito di uno specifico accordo tra tutte le Amministrazioni pubbliche competenti e Interporto; per lo sviluppo delle relative infrastrutture necessarie ai fini dell'apertura accesso nord dell'interporto

3. L'importo degli interventi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è quantificato nell'ammontare stimato in Euro 450.000,00 (Euro Quattrocentocinquantamila,00). Sono esclusi da tale importo i costi per le infrastrutturali e relative opere connesse, realizzate all'interno dell'area dell'Interporto.



ARTICOLO 5 - COMPENSAZIONI

1. In considerazione degli interventi previsti al precedente articolo 2, Interporto si impegna a corrispondere direttamente al Comune un importo massimo pari a € 3,70 per ogni mq di superficie costruita in attuazione del III P.P.E. così come approvato. In particolare, Interporto, per sé e per i propri aventi causa, si obbliga a versare al Comune un contributo compensativo per ogni mq. di superficie costruita, fissato per l'effetto nei seguenti importi

- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), da versare prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione del parcheggio per autotreni di circa 8.000 mq previsto all'articolo 3 e comunque entro il 31/01/2019;

- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), da versare entro la data di adozione del III P.P.E. che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dei relativi elaborati e/o documenti all'uopo necessari;

- € 50.022,10 (euro cinquantamilaventidue/10) entro il 31/01/2020;

- € 50.022,10 (euro cinquantamilaventidue/10) entro il 31/01/2021;

e così per un importo complessivo pari a € 200.044,20 (euro duecentoquarantaquattromila/20) e con espressa rinuncia del medesimo Interporto a qualsivoglia pretesa e/o azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune in relazione all'eventuale rimborso del contributo versato qualora gli interventi previsti dal III P.P.E. non vengano realizzati ovvero siano realizzati solo parzialmente; resta altresì inteso che il detto importo sarà garantito fino al suo relativo integrale pagamento attraverso il rilascio da parte di Interporto di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune che dovrà essere consegnata all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione. Tale polizza fidejussoria, che dovrà garantire il Comune fino alla concorrenza massima dell'importo di € 200.044,20 per gli impegni previsti dal presente articolo 5, co. 1, verrà svincolata completamente solo quando il Comune, mediante lettera del Direttore Area Programmazione e Gestione del Territorio, attesterà l'avvenuto versamento di tale importo.

2. Sempre per le medesime finalità di interesse pubblico, oltre a quanto sarà



corrisposto al Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo, Interporto si impegna altresì a realizzare, per 3 (tre) anni e per un importo annuale pari ad Euro 36.000,00 (Euro trentaseimila,00), comprensivo di I.v.a. e spese tecniche, le opere e/o gli interventi di manutenzione sul patrimonio comunale che verranno espressamente e successivamente concordate con il Comune entro il 30/4 di ogni anno ovvero, in alternativa e comunque in accordo con il Comune stesso, a corrispondere direttamente al medesimo Comune i detti importi. Dovranno, in particolare, essere concordati e realizzate opere e/o interventi di manutenzione sul patrimonio comunale per un importo pari a _€ 36.000,00, comprensivo di I.v.a. e spese tecniche, rispettivamente entro il 30/09/2019, entro il 30/09/2020 ed, infine, entro il 30/09/2021. Onde garantire il Comune circa la corretta esecuzione dei detti lavori nonché in ordine al rispetto della tempistica sopraindicata, Interporto dovrà presentare entro il 31/01/2019 una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune. La polizza fidejussoria, che dovrà garantire il Comune fino alla concorrenza massima di € 108.000,00 (Euro centottomila,00) per gli impegni di cui al presente articolo 5, co. 2, verrà svincolata completamente solo quando il Comune, mediante lettera del Direttore Area Programmazione e Gestione del Territorio, attesterà l'avvenuto adempimento di quanto pattuito.

3. Sempre per le medesime finalità di interesse pubblico, oltre a quanto sarà previsto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, Interporto si impegna inoltre a elaborare uno studio di fattibilità, così come definito dall'articolo 23 del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i., che dovrà essere trasmesso al Comune entro e non oltre il giorno 31.01.2019. Tale studio di fattibilità dovrà essere finalizzato alla realizzazione di una rotonda tra la SP4 e la Via Marconi in Comune di San Giorgio di Piano (o soluzione alternativa) e dovrà perseguire i seguenti obbiettivi:

- migliorare la fluidità del traffico sulla SP4,
- rendere non più necessario il semaforo presente,
- semplificare l'accesso e l'uscita di autobus e autoveicoli dall'area di parcheggio antistante la stazione FFSS,
- permettere l'inversione di marcia verso Bologna per chi proviene da via Marconi e per chi proviene da NORD (SP4) e vuole svoltare in via



Marconi.

**ARTICOLO 6 - REALIZZAZIONE PER STRALCI DELLA FASCIA BOSCATI IN
FUNZIONE MITIGATIVA**

1. Al fine di corrispondere alle finalità di interesse pubblico connesse alla realizzazione dell'infrastruttura interportuale Interporto si impegna a realizzare una fascia boscata in funzione mitigativa, così come previsto dall'art. 31 del R.U.E e in continuità con quella già realizzata/prevista sulla Via Santa Maria in Duno
2. La fascia boscata di cui al precedente comma 1 del presente articolo sarà realizzata da Interporto, a propria cura e spese, in concomitanza—con la realizzazione del parcheggio previsto dal precedente articolo 3 e comunque entro e non oltre la data del 30.11.2019.
3. Il progetto relativo alla fascia boscata di cui al precedente comma 1 sarà condiviso con gli uffici tecnici del Comune.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE CC.DD. CORTI NORD

1. In conformità a quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lett. c), Interporto si impegna ad acquisire le proprietà delle cc.dd. "Corti Nord" e a realizzare in permuta, e comunque a propria cura e spese, per ognuna o parte delle quattro famiglie ivi insediate un adeguato immobile ad uso abitativo nell'area situata in Comune di Bentivoglio e catastalmente identificata al Foglio 31, Mapp. 626, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. La capacità edificatoria residenziale pari a mq. 1.095,00, così come risultante dall'acquisizione delle proprietà da parte di Interporto e dalla conseguente demolizione delle cc.dd. Corti nord di cui al precedente comma 1 del presente articolo, sarà trasferita da Interporto in comparti di edificazione che saranno successivamente individuati dal Comune, anche ai fini dell'eventuale realizzazione di immobili funzionali alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale.



ARTICOLO 8 - CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO, LUMINOSO E AMBIENTALE

1. Interporto si impegna a monitorare almeno una volta all'anno l'impatto acustico e l'inquinamento luminoso generato dall'insediamento, intervenendo direttamente, a propria cura e spese, sulle aree e impianti di proprietà del medesimo, laddove gli impatti suddetti generino criticità nell'edificio residenziale circostante e/o superino i limiti previsti dalla vigente disciplina normativa in materia ambientale, obbligandosi altresì a trasmettere copia dei monitoraggi effettuati al Comune. Interporto si impegna altresì a realizzare impianti di illuminazione ad alta efficienza energetica e con il minimo impatto luminoso.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 del presente articolo, in particolare, Interporto dovrà presentare, con oneri a proprio carico, un piano di valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge n. 447/1995 s.m.i., portante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* nonché in ragione degli artt. ... delle norme tecniche di attuazione del piano di classificazione acustica del Comune di San Giorgio di Piano approvato con D.C.C n. ... del ... Tale piano di risanamento dovrà portare particolare attenzione agli aggregati/abitati in sofferenza, prevedendo un cronoprogramma per la risoluzione delle problematiche eventualmente emergenti da definirsi di concerto con il Comune.
3. Per la verifica di tutti i profili di cui al presente articolo il Comune si avvarrà di A.R.P.A.E., in conformità al regime delle rispettive attribuzioni così come definito dalla disciplina normativa vigente.
4. Il Comune si riserva, a fronte del manifestarsi di eventuali criticità, di richiedere l'intervento dei soggetti indicati al precedente comma 3 del presente articolo per verifiche, accertamenti e/o formulazioni di proposte inerenti le matrici ambientali interessate (aria, acqua, suolo) in ossequio al R.U.E. vigente.



ARTICOLO 9 - ONEROSITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI

1 L'onerosità dei permessi di costruire dei fabbricati da realizzare nell'ambito della infrastruttura interportuale si compone, secondo quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa in materia edilizia, di un contributo di costruzione da versare al Comune prima del ritiro degli stessi così suddiviso:

- a) gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti in quanto le opere di urbanizzazione sono realizzate direttamente da Interporto;
- b) gli oneri di urbanizzazione secondaria sono ridotti al cinquanta per cento (50%) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1.6.13 della delibera di Consiglio regionale Emilia-Romagna n. 849 del 04/03/1998.
- c) il costo di costruzione non è dovuto ai sensi di art. 6.4., lett. h), della delibera di Consiglio regionale Emilia-Romagna n. 1108 del 29/03/1999;
- d) è dovuto, invece, il contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) ed il contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S) stabiliti dall'articolo 3 della delibera di Consiglio regionale Emilia-Romagna n. 849 del 04/03/1998.

2. Resta inteso che, in riferimento alla riduzione di cui alla lett. b) del precedente comma, la medesima riduzione è riconosciuta dal Comune sul presupposto della rilevanza obiettivamente pubblicistica dell'infrastruttura interportuale, così come peraltro espressamente disposto dalla legge n. 240/1990 s.m.i. menzionata in premessa, a nulla rilevando, ai fini del predetto riconoscimento, il regime dominicale proprio del realizzando fabbricato e, dunque, a prescindere dalla circostanza per cui Interporto sia o meno il titolare del diritto di proprietà ovvero anche solo il proponente l'intervento.

ARTICOLO 10 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la formazione, registrazione, stipulazione del presente atto, nonché ogni altro atto di registrazione e tassazione nessuna esclusa, sono a totale carico di Interporto.



ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI APPLICABILI, EVENTUALI CONTESTAZIONI E FORO COMPETENTE

1. Per tutto quanto non contemplato nella presente Convenzione è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge nonché alle prescrizioni urbanistiche e/o edilizie vigenti.
2. Eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti in dipendenza e comunque in relazione alla presente convenzione saranno demandate al foro di Bologna.

ARTICOLO 12 - DOCUMENTI COSTITUTIVI DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione è costituita dagli elaborati di seguito elencati e realizzati a cura e spese di Interporto, che ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A;
 - Allegato B;
 - Allegato C.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I componenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'articolo 55 del d. lgs. n. 231/2007 s.m.i., dichiarano:
 - di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo;
 - che tali informazioni e dati sono aggiornati.
2. I componenti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa di fonte europea e nazionale; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 50/2018

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE N. 50/2018
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE VIGENTE TRA LA SOCIETA' INTERPORTO S.P.A. ED IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INTERA PIATTAFORMA LOGISTICA INTERPORTUALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERZO PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE (III P.P.E.).

REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 22.10.2018

IL DIRETTORE DELL'AREA

Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 22.10.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Giulia Li Causi

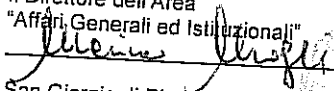


Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

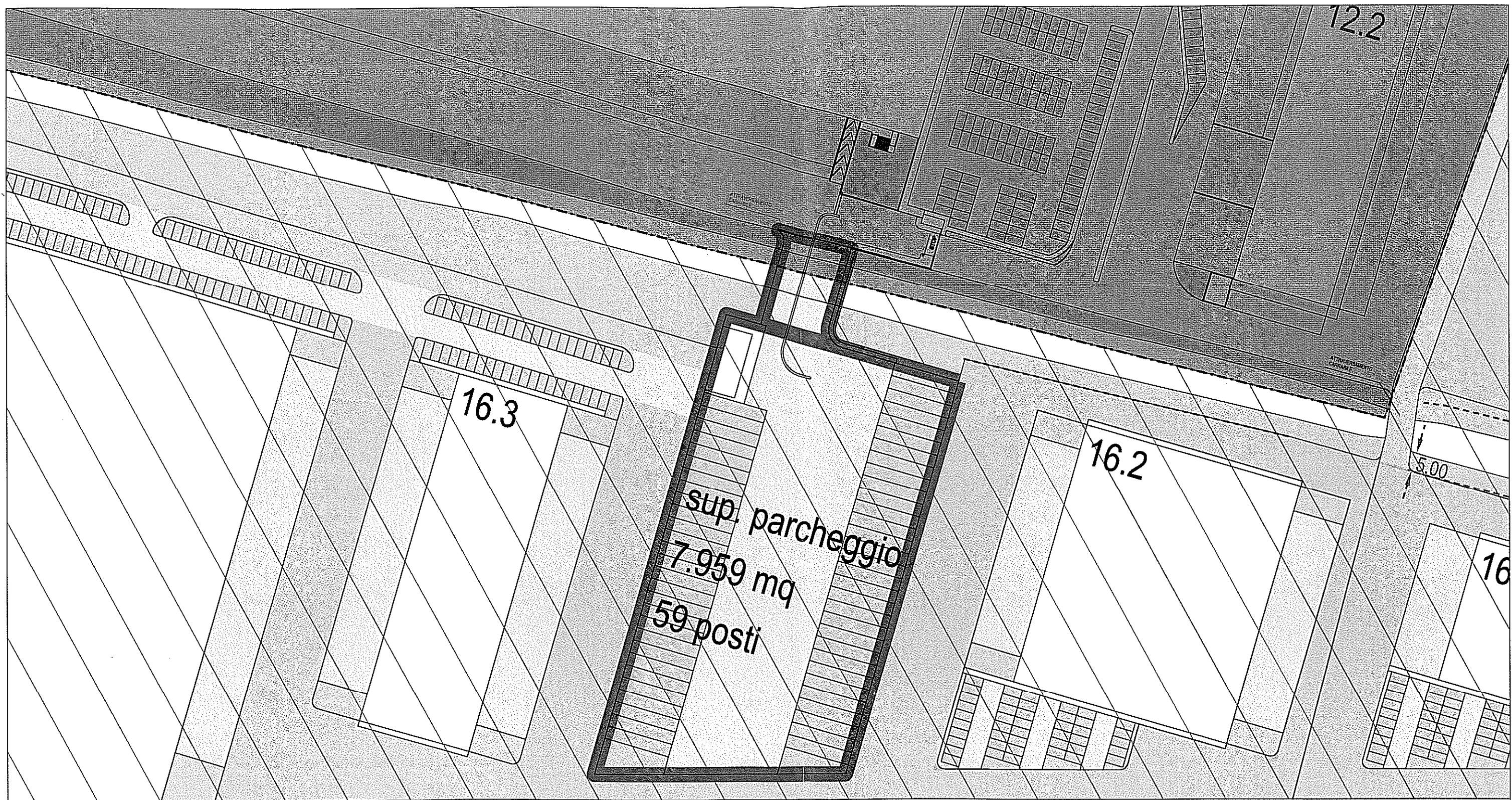


COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Copia cartacea conforme all'originale del
documento informatico firmato
digitalmente e conservato presso questo
Ente.

Il Direttore dell'Area
"Affari Generali ed Istituzionali"

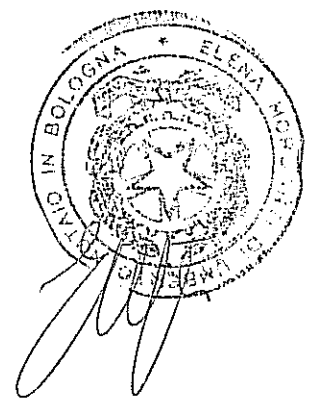

San Giorgio di Piano, 07/11/2018





Elena Chiochi
Alfina

ALLEGATO « **B** » al
N. 456 di raccolta



LEGENDA PPE

- limite Interporto
- limite 1° PPE
- limite 2° PPE
- limite 3° PPE
- limite terminal ferroviario

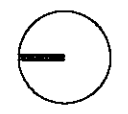
- confine comuni Benivoglio / San Giorgio di Piano
- Comune di Benivoglio
- 3° PPE - SAN GIORGIO
- area da destinare a parcheggio a seguito di titolo edilizio (PDC)
- tracciato metanodotto con fascia di rispetto
- limite PSE San Giorgio di Piano

LEGENDA USO DEL SUOLO

- edifici
- ribalta
- corselli
- marciapiedi
- parcheggi
- verde
- fascia boscata di rispetto

- area da destinare a parcheggio a seguito di titolo edilizio (PDC)

SCALA 1:1000



ALLEGATO B

ALLEGATO « C » al
N. 456 di raccolta

Gentile Signora
Cocchi Roberta
Via S. Maria in Duno, 5/3
40016 San Giorgio di Piano (BO)

Interporto, 9.07.2018

prot. n. 751

OGGETTO: lettera di intenti.

Premesso che:

- Chiusa*
- La Sig.ra Roberta Cocchi è proprietaria di un edificio e relative pertinenze sito in Comune di San Giorgio di Piano, censito al foglio 30 fabbricati particelle 260 sub 2 260 sub 3 260 sub 4 260 sub 5 260 sub 8 260 sub 9, terreni particelle 260, 263, terreni agricoli mappali 31 e 32, e strada vicinale foglio 28 particella 194;
 - Interporto Bologna s.p.a. è proprietaria del terreno sito in Comune di Bentivoglio e censito al foglio 31 particella 626 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

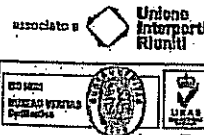
Interporto Bologna s.p.a. e la Sig.ra Cocchi Roberta con la presente lettera intendono disciplinare alcuni punti essenziali, di seguito individuati, relativi al contenuto di una promessa di permuta che si impegnano a stipulare al momento della completa definizione dei relativi accordi:

Cocchi Roberta

- Chiusa*
- La Sig.ra Cocchi Roberta cederà a titolo di permuta a Interporto Bologna s.p.a. l'edificio di cui al punto a) delle premesse e contestualmente Interporto Bologna s.p.a. cederà a titolo di permuta alla Sig.ra Cocchi Roberta il terreno di cui al punto b) delle premesse, sul quale Interporto Bologna s.p.a. stessa realizzerà un edificio con dimensioni e caratteristiche simili a quello di cui al punto a) delle premesse;
 - Interporto Bologna s.p.a. dichiara che tale permuta è attuabile in quanto Interporto Bologna s.p.a. ha la possibilità di effettuare lo spostamento dell'aggregato rurale 3 individuato dal RUE del Comune di Bentivoglio al n. 7, in fregio alla Via Lercaro, Vicolo Cimitero, come da allegato "A" area 1, in posizione da concordare con il Comune di Bentivoglio;
 - Con l'atto di permuta non si farà luogo ad alcun conguaglio in denaro, in quanto Interporto Bologna s.p.a. si impegnerà, a fronte della permuta stessa, a realizzare a propria cura e spese sul terreno che cederà alla Sig.ra Cocchi Roberta, un edificio residenziale con

INTERPORTO BOLOGNA

Sede Legale ed Amministrativa: Palazzina Doganale - 40010 Interporto Bologna - Bentivoglio (BO) (Italia)
Tel. +39 051 291 3011 Fax +39 051 221 505 C.F./P.IVA 00372790378 Nr. Iscrizione Reg. Imprese BO 00372790378 (ex BO006-18735)
R.E.A. BO-210041 Capitale Sociale: € 22.436.765 i.v. Info@bo.interporto.it Interporto@pec.interporto.it www.bo.interporto.it



caratteristiche tipologiche tipiche di una casa rurale, come richiesto dal RUE, ovvero si concorderà con i competenti uffici comunali la tipologia consona a tutti gli interessati. Nel caso la norma conceda la possibilità di costruire un edificio a un solo piano, Interporto Bologna s.p.a. si impegna alla realizzazione e costruzione di tale edificio;

- 4) Relativamente al terreno di cui al punto b) delle premesse, Interporto Bologna s.p.a. si impegna, alla sottoscrizione della promessa di permuta, a richiedere presso gli Enti competenti il relativo permesso per la costruzione di un pozzo;
- 5) Alla sottoscrizione della promessa di permuta, Interporto Bologna s.p.a. si impegna a condividere con la Sig.ra Cocchi Roberta sia il progetto preliminare dell'edificio che il capitolato tecnico, che prevederà n. 2 unità abitative e relative pertinenze accessorie, nonché finiture di medio livello;
- 6) La realizzazione dell'edificio dovrà avvenire entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire, la cui richiesta sarà presentata al Comune di Bentivoglio entro tre mesi dalla sottoscrizione della promessa di permuta;
- 7) A seguito del presente accordo, la Sig.ra Cocchi Roberta si impegna a non richiedere a Interporto Bologna s.p.a. la realizzazione della barriera acustica, da posizionare in fregio all'edificio di cui al punto a) delle premesse; resta comunque sin da ora stabilito che qualora Interporto Bologna s.p.a. e la Sig.ra Cocchi Roberta non addivenissero alla sottoscrizione della successiva promessa di permuta, Interporto Bologna s.p.a. provvederà alla realizzazione della medesima, se necessario, entro 90 giorni dal mancato definitivo accordo;
- 8) Il progetto verrà realizzato conformemente e morfologicamente alla planimetria allegata sub "A" che previo accordo fra le parti interessate (Interporto Bologna s.p.a., Cocchi, Gherardi), potrà essere modificato all'interno del lotto individuato; si precisa che la planimetria allegata sub "A" è puramente indicativa e verrà modificata in funzione delle esigenze espresse tra le parti;
- 9) La Sig.ra Cocchi Roberta autorizza Interporto Bologna s.p.a. a non costruire una barriera acustica in prossimità del futuro parcheggio per semirimorchi e a modificare il tracciato della strada di accesso come da planimetria (Allegato sub "B");
- 10) Tutti gli oneri inerenti tali opere sono a carico di Interporto Bologna s.p.a., inclusi gli allacci alle utenze.

Cordiali saluti.

Per accettazione:

Sig.ra Cocchi Roberta

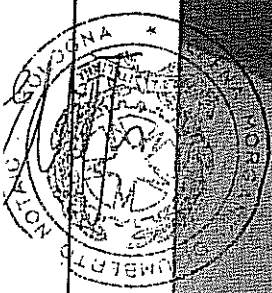
Cocchi Roberta

IL DIRETTORE
(Sergio Crespi)

Sergio Crespi



INTERPORTO BOLOGNA



Chiodi

Alf. Spade



NOTA BENE
MISURE AREE INDICATIVE DA DEFINIRE PREVIO
ACCORDO TRA LE PARTI

Arch. Roberto

AREA ACCESSO E PARCHEGGI PUBBLICI
AREA PARCHEGGI PRIVATI LOTTO 3

AREA 1	AREA 3	RES. SUP. INDICATIVE	SF	50	100	150	200	TOT
			400	100	150	150	50	300

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE NUOVA CORTE

ALLA



Egregio Sig.
Stefano Gherardi
Via S. Maria in Duno, 5/2
40016 S. Giorgio di Piano (BO)

Interporto, 3.08.2018

prot. n. 836

OGGETTO: lettera di intenti.

Premesso che:

- Chiodi*
- a) Il Sig. Stefano Gherardi è proprietario di un edificio e relative pertinenze sito in Comune di San Giorgio di Piano, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 30 particelle 338 sub 3, 4, 5 ed una striscia di terreno sita in Comune di San Giorgio di Piano censita al catasto terreni di detto comune al Foglio 30 particella 377, e strada vicinale foglio 28 particella 194;
 - b) Interporto Bologna s.p.a. è proprietaria del terreno sito in Comune di Bentivoglio e censito al foglio 31 particella 626 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Interporto Bologna s.p.a. e il Sig. Stefano Gherardi con la presente lettera intendono disciplinare alcuni punti essenziali, di seguito individuati, relativi al contenuto di una promessa di permuta che si impegnano a stipulare al momento della completa definizione dei relativi accordi:

- Stefano Gherardi*
- 1) Il Sig. Stefano Gherardi cederà a titolo di permuta a Interporto Bologna s.p.a. l'edificio di cui al punto a) delle premesse e contestualmente Interporto Bologna s.p.a. cederà a titolo di permuta al Sig. Stefano Gherardi il terreno di cui al punto b) delle premesse, sul quale Interporto Bologna s.p.a. stessa realizzerà un edificio con dimensioni e caratteristiche similari a quello di cui al punto a) delle premesse;
 - 2) Il mutuo di € 112.000 circa al 31.07.2018, che attualmente grava sull'immobile di cui al punto a) delle premesse verrà trasferito dal Sig. Gherardi Stefano, contestualmente all'atto di permuta, sul terreno di cui al punto b) delle premesse, fatti salvi diversi accordi che non dovranno comunque comportare aggravii di costi a carico del Sig. Gherardi; altresì tutte le spese relative all'intera operazione di permuta (notarili, bancarie, allacciamenti, certificazione energetica, ecc.) saranno a carico di Interporto spa;

INTERPORTO BOLOGNA

Sede Legale ed Amministrativa: Palazzina Doganale 40010 Interporto Bologna Bentivoglio (BO) Italia
Tel. +39 051 281 3011 Fax +39 051 221 505 C.F./P.IVA 00372790378 N. Iscrizione Reg. Imprese BO 00372790378 (n. 60005-18793)
R.E.A. BO-210041 Capitale Sociale: € 22.496.766 I.v. info@bo.interporto.it interporto@nec.interporto.it



3) Interporto Bologna s.p.a. dichiara che tale permuta è attuabile in quanto Interporto Bologna s.p.a. ha la possibilità di effettuare lo spostamento dell'aggregato rurale 3 individuato dal RUE del Comune di Bentivoglio al n. 7, in fregio alla Via Lercaro, Vicolo Cimitero, come da allegato "A" area 3, in posizione da concordare con il Comune di Bentivoglio;

4) Con l'atto di permuta non si farà luogo ad alcun conguaglio in denaro, in quanto Interporto Bologna s.p.a. si impegnerà, a fronte della permuta stessa, a realizzare a propria cura e spese sul terreno che cederà al Sig. Stefano Gherardi, un edificio residenziale che manterrà la categoria catastale A7 e che avrà caratteristiche tipologiche di una casa rurale, come richiesto dal RUE, ovvero si concorderà con i competenti uffici comunali la tipologia consona a tutti gli interessati. Nel caso la norma conceda la possibilità di costruire un edificio a un solo piano, Interporto Bologna s.p.a. si impegna alla realizzazione e costruzione di tale edificio; comunque Interporto Bologna spa si impegna a non edificare alcun fabbricato nell'Area 2 dell'allegata planimetria sub "A" (se la norma edilizia lo consente) ed a piantumare ad alberi detta area la cui manutenzione sarà a carico dei Sigg. Gherardi e Cocchi;

5) Relativamente al terreno di cui al punto b) delle premesse, Interporto Bologna s.p.a. si impegna, con la sottoscrizione dell'atto di permuta, a realizzare sull'area di cui al punto b) delle premesse un getto in c.a. per la successiva posa, a cura e spese del Sig. Stefano Gherardi, di una piscina fuori terra;

6) Alla sottoscrizione della promessa di permuta, Interporto Bologna s.p.a. si impegna a condividere con il Sig. Stefano Gherardi sia il progetto preliminare dell'edificio che il capitolato tecnico, che prevederà finiture simili a quelle della sua attuale abitazione (che saranno da discutere ed approvare prima di tale data) e classe energetica A;

7) La realizzazione dell'edificio dovrà avvenire entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire, la cui richiesta sarà presentata al Comune di Bentivoglio entro tre mesi dalla sottoscrizione della promessa di permuta;

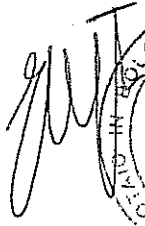
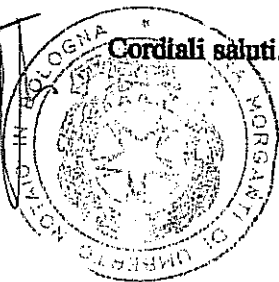
8) Interporto provvederà, a propria cura e spese, allo spostamento del gazebo attualmente posizionato sull'area di cui al punto a) delle premesse, sull'area di cui al punto b) delle medesime premesse ed alla realizzazione del relativo getto in c.a. e posa di erba sintetica come quella esistente;

9) Il progetto verrà realizzato conformemente e morfologicamente alla planimetria allegata sub "A" che previo accordo fra le parti interessate (Interporto Bologna s.p.a., Cocchi, Gherardi), potrà essere modificato all'interno del lotto individuato; si precisa che la planimetria allegata sub "A" è puramente indicativa e verrà modificata in funzione delle esigenze espresse tra le parti;

10) A seguito del presente accordo, il Sig. Gherardi Stefano si impegna a non richiedere a Interporto Bologna s.p.a. la realizzazione della barriera acustica, da posizionare in fregio all'edificio di cui al punto a) delle premesse; resta comunque sin da ora stabilito che qualora Interporto Bologna s.p.a. e il Sig. Gherardi Stefano non addivenissero alla sottoscrizione della successiva promessa di permuta, Interporto Bologna s.p.a. provvederà alla realizzazione della medesima, entro 90 giorni dal mancato definitivo accordo;

 **INTERPORTO BOLOGNA**

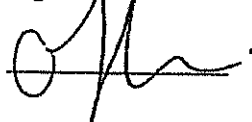
- 11) Interporto Bologna s.p.a. realizzerà, a propria cura e spese, un'area parcheggio di adeguate dimensioni (per almeno 6 vetture) all'interno da definire in base alla pianta definitiva della proprietà Gherardi Stefano, conformemente alle normative vigenti;
- 12) Il Sig. Stefano Gherardi autorizza Interporto Bologna s.p.a. a non costruire una barriera acustica in prossimità del futuro parcheggio per autotreni e a modificare il tracciato della strada di accesso come da planimetria (Allegato sub "B");
- 13) Tutti gli oneri inerenti tali opere sono a carico di Interporto Bologna s.p.a., inclusi gli allacci alle utenze;
- 14) Interporto Bologna s.p.a. si impegna a costruire l'edificio 6 mq. (commerciali) più grande rispetto all'edificio esistente;
- 15) Interporto Bologna s.p.a. concede al Sig. Gherardi Stefano una prelazione sull'acquisto del terreno individuato nella planimetria Allegato A area 2 al valore individuato nella perizia redatta dal prof. Stanghellini, nell'arco di tre anni dal rilascio del PDC, da esercitarsi entro 6 mesi dall'eventuale comunicazione di Interporto Bologna s.p.a.

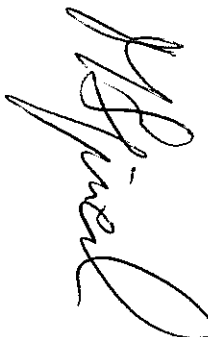


Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Sergio Crespi)



Per accettazione:
Sig. Stefano Gherardi




 **INTERPORTO BOLOGNA S.p.A.**



Chiodi
Alfieri
20



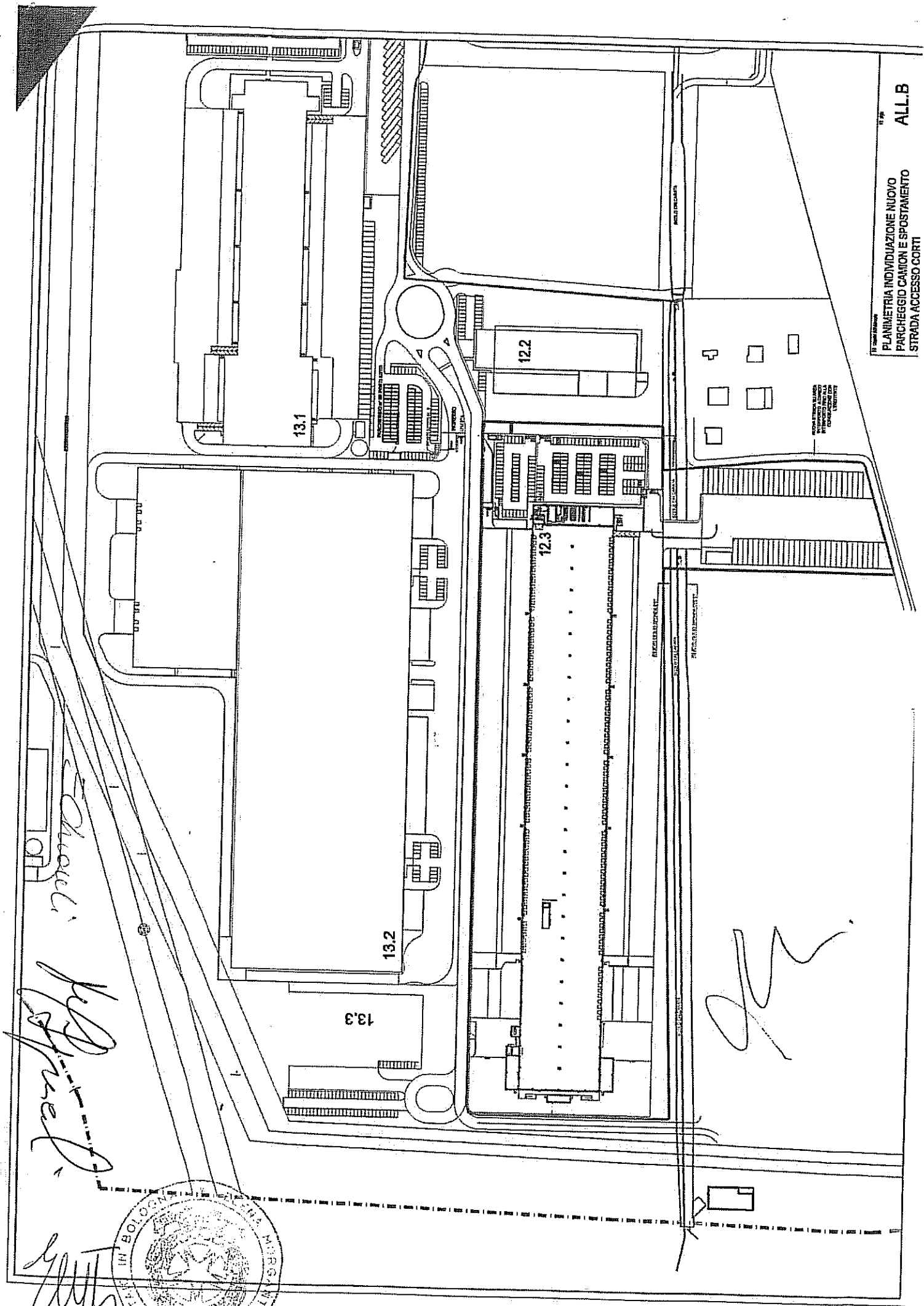
NOTA BENE
MISURE AREE INDICATIVE DA DEFINIRE PREVIO
ACCORDO TRA LE PARTI

AREA ACCESSO E PARCHEGGI PUBBLICI
AREA PARCHEGGI PRIVATI LOTTO 3

NUOVA CORTILE	SE	NO	SUR	TOT
AREA 1	4100	106	185	300
AREA 3	1100	150	50	200
NO. SUP. INDICATIVE				

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE NUOVA CORTILE

ALLA



11.000.000.000
PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE NUOVO
PARCHEGGIO CAMION E SPOSTAMENTO
STRADA ACCESSO CORTI
ALL.B

RISTORANTE UNIVERSITARIO
RISTORANTE UNIVERSITARIO
RISTORANTE UNIVERSITARIO
RISTORANTE UNIVERSITARIO

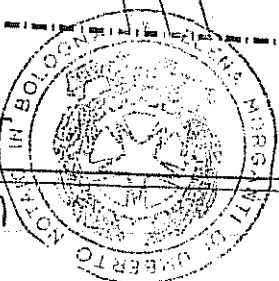
12.2

12.3

13.1

13.2

13.3



Handwritten signature and notes on the left side of the plan.

Large handwritten signature on the right side of the plan.

CONTRATTO DI OPZIONE DI ACQUISTO

Con la presente scrittura privata, redatta in tre copie, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

tra

- **l'Interporto Bologna S.p.A.**, con sede presso l'Interporto di Bologna, Palazzina Doganale – C.F. e P.I. 00372790378, in persona del Presidente Dott. Marco Spinedi, nato a Roma il 21.09.1954 e residente ai fini della carica presso la sede sociale, (di seguito "Interporto Bologna");

e

la Sig.ra Angela Cocchi, nata a Bentivoglio (BO) il 18.04.1955 residente a Castello d'Argile (BO), Via Gandolfi n. 26/2 C.F. CCCNGL55D58A785I; (di seguito la "Concedente");

PREMESSO CHE

a) la Concedente è proprietaria di un'area e relativi fabbricati (di seguito il "Terreno"), posto in Comune di San Giorgio di Piano e distinto al catasto del suddetto Comune come segue:

Foglio 30, mappale 21 sub 2;

Foglio 30 mappale 24 sub 5;

INTERPORTO BOLOGNA SPA
IL PRESIDENTE
(Marco Spinedi)

Foglio 30 mappale 324;

Foglio 30 mappale 371

Foglio 30 mappale 21 sub 1 (bene comune non censibile al mappale 24 subb 5 e 7 di proprietà indivisa tra Cocchi Angela e Bonora Gianni);

Foglio 28 mappale 194 (strada vicinale di proprietà dei Signori Cocchi Angela per 4/8, Bonora Gianni per 2/8 e Cocchi Roberta per 2/8)

b) Interporto ha interesse ad acquistare, sviluppare e realizzare su detto Terreno immobili a destinazione logistica;

c) la Concedente intende concedere a favore di Interporto Bologna spa una opzione irrevocabile di acquisto, in forza della quale si obbliga irrevocabilmente a vendere a Interporto Bologna il Terreno a semplice richiesta scritta di Interporto Bologna, il tutto secondo i termini e le condizioni previste dalla presente opzione di acquisto;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

INTERPORTO BOLOGNA SPA
IL PRESIDENTE
(Marco Spinedi)

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di opzione di acquisto (di seguito il "Contratto di Opzione") e ne costituiscono al tempo stesso il presupposto.

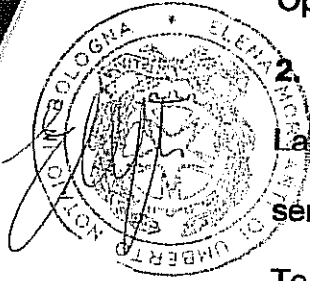
2. OGGETTO

La Concedente concede irrevocabilmente a Interporto Bologna, ai sensi e agli effetti dell'art. 1331 c.c. una opzione di acquisto del Terreno. Per l'effetto, la Concedente si obbliga a vendere il Terreno di cui trattasi, a semplice richiesta scritta di Interporto Bologna, che ha piena facoltà discrezionale di acquistare o non acquistare, ai termini e alle condizioni nel seguito previsti (di seguito l'Opzione di Acquisto del Terreno").

L'Opzione di Acquisto del Terreno dovrà essere esercitata da Interporto Bologna, a pena di decadenza, entro il 30.08.2019 mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata R/R all'indirizzo di cui al successivo art. 5.

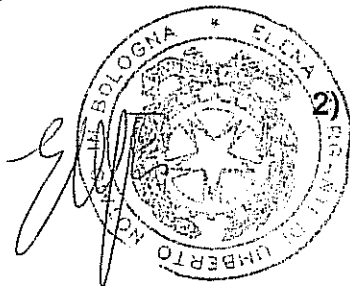
Resta sin da ora convenuto, già con la sottoscrizione del presente accordo, che:

- 1) la Sig.ra Angela Cocchi si impegna a non richiedere a Interporto Bologna s.p.a. la realizzazione della barriera acustica, da posizionare in fregio al Terreno; resta comunque sin da ora stabilito che qualora Interporto Bologna s.p.a. e la Sig.ra Angela Cocchi non addivenissero alla sottoscrizione del successivo



INTERPORTO BOLOGNA SPA
IL PRESIDENTE
(Marco Spinedi)

atto di vendita, Interporto Bologna s.p.a. provvederà alla realizzazione della medesima, entro 90 giorni dal mancato definitivo accordo;



2) la Sig.ra Angela Cocchi autorizza Interporto Bologna s.p.a. a non costruire una barriera acustica in prossimità del futuro parcheggio per autotreni e a modificare il tracciato della strada di accesso come da planimetria (Allegato 1);

All'eventuale esercizio dell'opzione seguirà stipula del relativo atto di compravendita entro i successivi 30 giorni, a ministero del notaio che sarà indicato da Interporto Bologna.

Il trasferimento della proprietà, possesso e godimento del Terreno in capo a Interporto Bologna avverrà il medesimo giorno della stipulazione del contratto di compravendita.

La Concedente garantisce che il Terreno è attualmente o sarà alla data della compravendita, libero da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e servitù, libero da oneri e diritti di prelazione e da diritti obbligatori di terzi a titolo di locazione, affitto, comodato o a qualsiasi altro titolo, nonché pienamente libero da persone e cose.

3. PREZZO DELL'OPZIONE DI ACQUISTO DEL TERRENO.

PREZZO DI VENDITA

INTERPORTO BOLOGNA SPA
IL PRESIDENTE
(Marco Spinedi)

Il prezzo della concessione della presente Opzione di Acquisto del Terreno è pari ad € 10.000,00, (di seguito il "**Prezzo d'Opzione**"), che dovrà essere corrisposto da Interporto alla Concedente entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente opzione.

Il prezzo per la vendita del Terreno è pattuito a corpo in Euro 148.000,00 (di seguito il "**Prezzo di Vendita**") che sarà corrisposto da Interporto contestualmente alla stipula dell'atto di vendita.

Resta comunque inteso che, in caso di esercizio dell'Opzione di Acquisto del Terreno, il Prezzo d'Opzione sarà imputato da Interporto Bologna in acconto del Prezzo di Vendita.

Qualora entro il termine di cui al precedente art. 2 Interporto non eserciti l'Opzione di Acquisto del Terreno, il Prezzo d'Opzione si intenderà incamerato a titolo definitivo dalla Concedente.

4. CONSEGNA DOCUMENTI

La Concedente collaborerà con il notaio rogante e fornirà con ragionevole anticipo tutta la documentazione necessaria per procedere alla stipula del rogito.

5. MODIFICHE E COMUNICAZIONI

Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto di Opzione, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto debitamente firmato dalle Parti.

INTERPORTO BOLOGNA SPA
IL PRESIDENTE
(Marco Spinedi)

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto di Opzione dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate, ove non diversamente stabilito, con raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

quanto ad Interporto Bologna:

Interporto Bologna S.p.A.

Interporto Bologna, Palazzina Doganale

40010 Bentivoglio (BO)

alla c.a. del Direttore Generale Dott. Sergio Crespi

PEC: interporto@pec.interporto.it

quanto alla Concedente:

Angela Cocchi

Via Gandolfi, 26/2

40050 Castello D'Argile (BO)

6. SPESE E TASSE

Tutte le spese e onorari notarili inerenti il rogito saranno a carico di Interporto Bologna. Ciascuna Parte terrà a proprio esclusivo carico le imposte e tasse che per legge sono a suo carico.

7 ORIGINALI

INTERPORTO BOLOGNA SPA
IL PRESIDENTE
(Marco Spinedi)

Il presente Contratto di Opzione, unitamente agli Allegati, è sottoscritto in tre esemplari originali e sarà registrato con spese a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.

8. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti con riferimento o in connessione con l'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto di Opzione sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Interporto Bologna , li 13.09.2018

ALLEGATI:

1. planimetria

INTERPORTO BOLOGNA S.p.A.

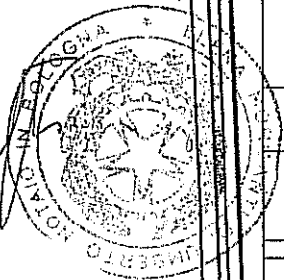
LA CONCEDENTE

Marco Spinedi

Presidente

INTERPORTO BOLOGNA SPA
IL PRESIDENTE
(Marco Spinedi)

Angela Cocchi



Spinali
Chiodi

13.3

13.2

12.3

12.2

13.1

AEROPORTO BOLOGNA SPA
IL PRESIDENTE
(Marco Spinedi)

Boon

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE NUOVO
PARCHEGGIO CAMION E SPOSTAMENTO
STRADA ACCESSO CORTI

ALL. A

Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

tra

 **Interporto Bologna S.p.A.**, con sede presso l'Interporto di Bologna, Palazzina Doganale – C.F. e P.I. 00372790378, in persona del Presidente Dott. Marco Spinedi, nato a Roma il 21.09.1954 e residente ai fini della carica presso la sede sociale, autorizzato in forza di delibera del CdA del 29.05.2018 (di seguito **"Interporto Bologna"**);

e

- il Sig. Gianni Bonora, nato a Bologna il 10.06.1953 residente a Bologna in Via Monaldo Calari, 7/5 C.F. BNRGNN53H10A944Z; (di seguito il **"Concedente"**);

PREMESSO CHE

a) il Concedente è proprietario di un'area con sovrastantifabbricati e pertinenze e beni comuni (di seguito il **"Terreno"**) , posta in Comune di San Giorgio di Piano e distinta:

(i) al catasto terreni del suddetto Comune come segue:

Foglio 28 mappale 194 (strada vicinale di proprietà dei Signori Cocchi Angela per 4/8, Bonora Gianni per 2/8 e Cocchi Roberta per 2/8);

CONTRATTO DI OPZIONE DI ACQUISTO

Foglio 30 mappale 182

(ii) al catasto fabbricati del suddetto Comune come segue:

Foglio 30 mappale 24 sub 7

Foglio 30 mappale 259

Foglio 30 mappale 21 sub 1 (bene comune non censibile al mappale 24 subb 5 e 7 di proprietà indivisa tra Cocchi Angela e Bonora Gianni);

b) Interporto ha interesse ad acquistare, sviluppare e realizzare su detto Terreno immobili a destinazione logistica;

c) il Concedente intende concedere a favore di Interporto Bologna spa una opzione irrevocabile di acquisto, in forza della quale si obbliga irrevocabilmente a vendere a Interporto Bologna il Terreno a semplice richiesta scritta di Interporto Bologna, il tutto secondo i termini e le condizioni previste dalla presente opzione di acquisto;

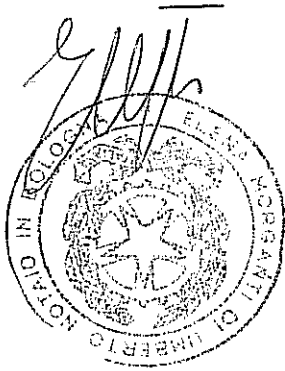
**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di opzione di acquisto (di seguito il "Contratto di Opzione") e ne costituiscono al tempo stesso il presupposto.

2. OGGETTO

CONTRATTO DI OPZIONE DI ACQUISTO



[Handwritten signature]

E. Chioveti

S. Acciari

[Handwritten signature]

L'Opzione di Acquisto del Terreno dovrà essere esercitata da Interporto Bologna, a pena di decadenza, entro il 1.07.2019 mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata R/R all'indirizzo di cui al successivo art. 5.

Resta sin da ora convenuto, già con la sottoscrizione del presente accordo, che:

- 1) Il Sig. Gianni Bonora si impegna a non richiedere a Interporto Bologna s.p.a. la realizzazione della barriera acustica, da posizionare in fregio al Terreno; resta comunque sin da ora stabilito che qualora Interporto Bologna s.p.a. e il Sig. Gianni Bonora non addivenissero alla sottoscrizione del successivo atto di vendita, Interporto Bologna provvederà alla realizzazione della medesima, entro 90 giorni dal mancato definitivo accordo;
- 2) Il Sig. Gianni Bonora autorizza Interporto Bologna s.p.a. a non costruire una barriera acustica in prossimità del futuro parcheggio per autotreni e a modificare il tracciato della strada di accesso come da planimetria (Allegato 1).

All'eventuale esercizio dell'opzione seguirà stipula del relativo atto di compravendita entro i successivi 30 giorni, a ministero del notaio che sarà indicato da Interporto Bologna.

Il trasferimento della proprietà, possesso e godimento del Terreno in capo a Interporto Bologna avverrà il medesimo giorno della stipulazione del contratto di compravendita.

Il Concedente garantisce che il Terreno è attualmente, o sarà alla data della compravendita, libero da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e servitù, libero da oneri e diritti di prelazione e da diritti obbligatori di terzi a titolo di affitto, comodato o a qualsiasi altro titolo, nonché pienamente libero da persone e cose.

Il concedente dichiara che parte del Terreno, ed in particolare il fabbricato ad uso abitativo e relative pertinenze, sito in Comune di San Giorgio di Piano, Via Santa Maria in Duno n. 5 piano T 1, è attualmente concesso in locazione dal Concedente alla Sig.ra Pelagalli Chiara, in forza di contratto, qui allegato sotto la lettera A, a fare parte integrante di questo atto.

Il concedente si impegna, ciò costituendo patto essenziale, a prestarsi, senza compenso e con la massima diligenza e collaborazione, a tutti gli adempimenti e/o attività, che saranno richiesti da Interporto Bologna S.p.A., al fine di pervenire, entro il termine del 31.12.2018 ed a cura e spese di Interporto Bologna S.p.A., ad un accordo, con la suddetta conduttrice, che preveda la anticipata risoluzione della locazione, con rilascio del bene locato in data anteriore al 20 giugno 2019; e, quindi, in via meramente esemplificativa, a rilasciare al legale rappresentante di Interporto Bologna S.p.A. e/o a persona dal medesimo designata, apposita procura notarile per il compimento dei necessari atti e/o sottoscrivere intese, accordi, comunicazioni, istanze, atti, mandati alla lite, etc., al fine di conseguire il suddetto rilascio entro la data

CONTRATTO DI OPZIONE DI ACQUISTO

suindicata del 20 giugno 2019, il tutto ad esclusiva cura e spese di Interporto Bologna S.p.A..

Qualora Interporto Bologna non giunga ad un accordo con la suddetta conduttrice entro il termine del 31.12.2018 ed alla liberazione del suddetto immobile entro il 20 giugno 2019, il presente contratto di opzione si intenderà risolto.

3. PREZZO DELL'OPZIONE DI ACQUISTO DEL TERRENO. PREZZO DI VENDITA

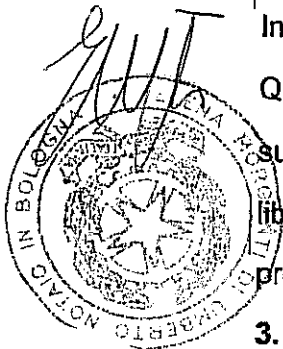
Il prezzo della concessione della presente Opzione di Acquisto del Terreno è pari ad € 10.000,00, (di seguito il "Prezzo d'Opzione"), che dovrà essere corrisposto da Interporto Bologna al Concedente all'avvenuta effettiva liberazione del fabbricato nei termini di cui al punto precedente. Il prezzo per la vendita del Terreno è pattuito a corpo in Euro 219.500,00 (di seguito il "Prezzo di Vendita") che sarà corrisposto da Interporto contestualmente alla stipula dell'atto di vendita.

Resta comunque inteso che, in caso di esercizio dell'Opzione di Acquisto del Terreno, il Prezzo d'Opzione sarà imputato da Interporto Bologna in acconto del Prezzo di Vendita.

Qualora entro il termine del 1.07.2019 di cui al precedente art. 2 Interporto non eserciti l'Opzione di Acquisto del Terreno, il Prezzo d'Opzione si intenderà incamerato a titolo definitivo dal Concedente.

4. CONSEGNA DOCUMENTI

CONTRATTO DI OPZIONE DI ACQUISTO



Grandi

[Signature]

Chiodi

[Signature]

Il Concedente collaborerà con il notaio rogante e fornirà con ragionevole anticipo tutta la documentazione necessaria per procedere alla stipula del rogito.

5. MODIFICHE E COMUNICAZIONI

Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto di Opzione, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto debitamente firmato dalle Parti.

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto di Opzione dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate, ove non diversamente stabilito, con raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

quanto ad Interporto Bologna:

Interporto Bologna S.p.A.

Interporto Bologna, Palazzina Doganale
40010 Bentivoglio (BO)

alla c.a. del Direttore Generale Dott. Sergio Crespi

PEC: interporto@pec.interporto.it

quanto al Concedente:

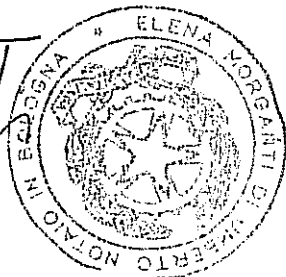
Gianni Bonora

Via Monaldo Calari, 7/5

40122 Bologna

6. SPESE E TASSE

Tutte le spese e onorari notarili inerenti il rogito saranno a carico di Interporto Bologna. Ciascuna Parte terrà a proprio esclusivo carico le imposte e tasse che per legge sono a suo carico.



CONTRATTO DI OPZIONE DI ACQUISTO

7 ORIGINALI

Il presente Contratto di Opzione, unitamente agli Allegati, è sottoscritto in tre esemplari originali e sarà registrato con spese a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.

8. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti con riferimento o in connessione con l'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto di Opzione sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

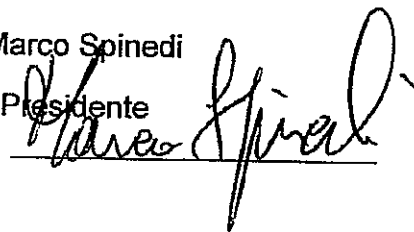
Interporto Bologna, li 23.10.2018

ALLEGATI:

1. planimetria
- A contratto di locazione

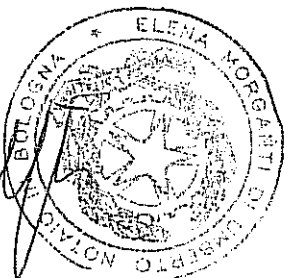
INTERPORTO BOLOGNA S.p.A.

Marco Spinedi
Presidente



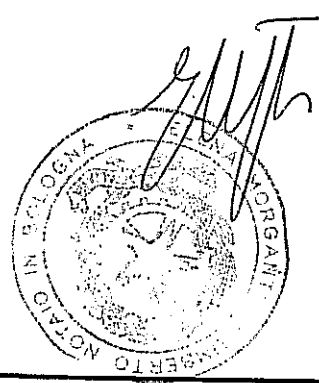
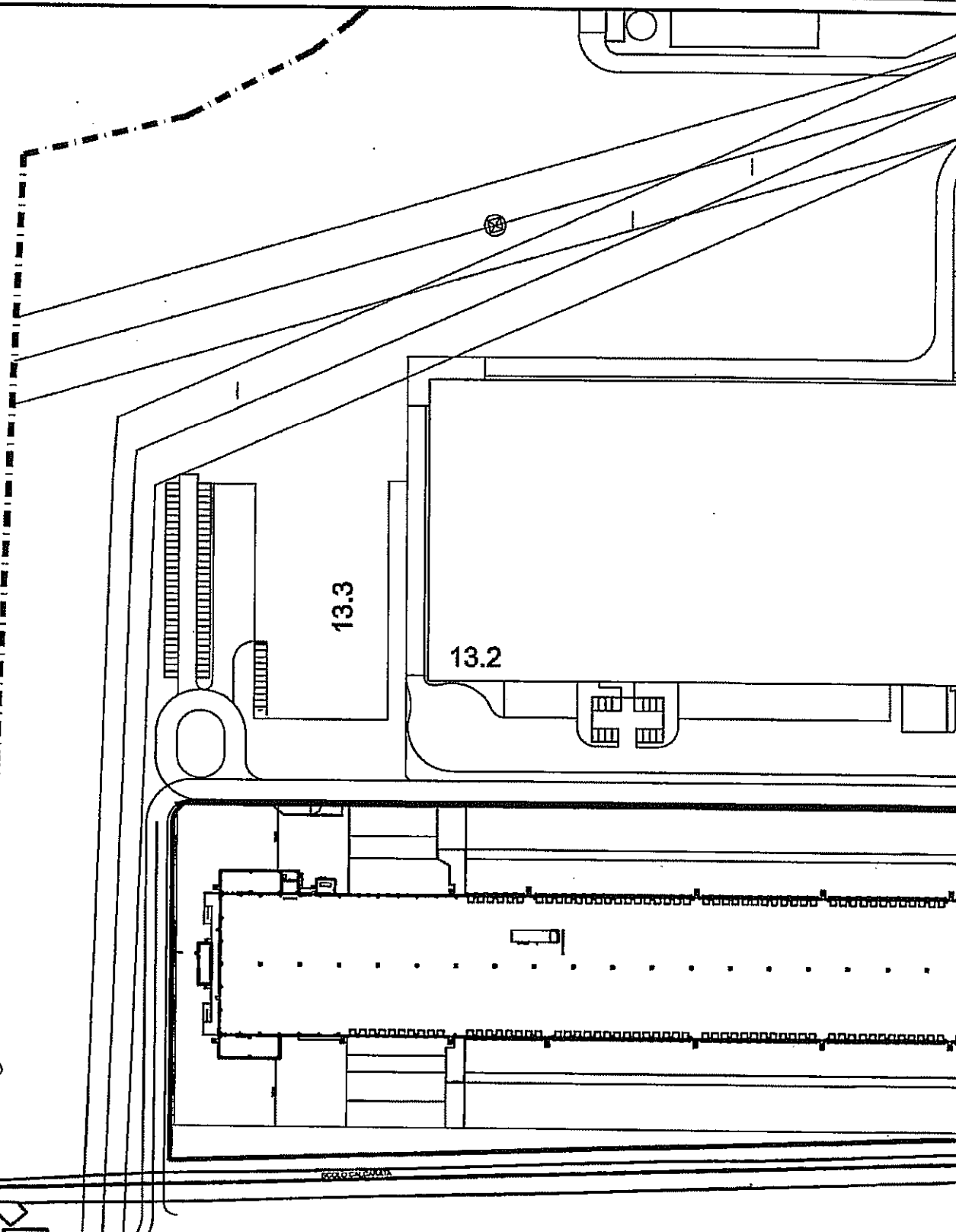
IL CONCEDENTE

Gianni Bonora



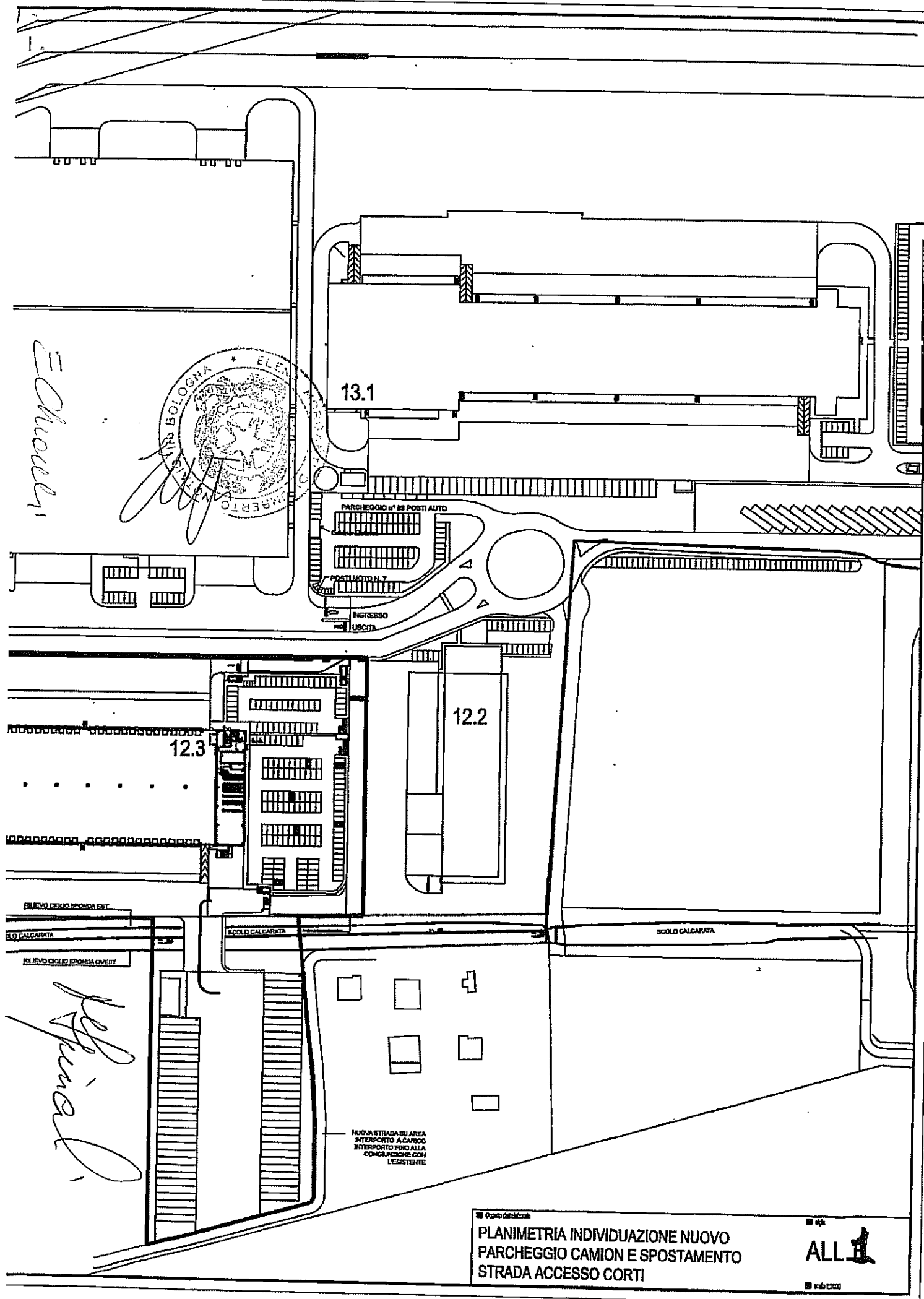
CONTRATTO DI OPZIONE DI ACQUISTO

Chiusi
Hofel



Spam 2011

Handwritten signature or initials.



Allegato "A"

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(stipulato ai sensi dell'art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431)

TRA:

il Sig. BONORA GIANNI nato a BOLOGNA (BO) il 16/06/1953 domiciliato in BOLOGNA (BO), VIA DELLO SCALO 19, codice fiscale BNRGNN53H16A944N, di seguito denominato parte locatrice

E:

la Signora PELAGALLI CHIARA nata a BOLOGNA (BO) il 23/09/1970 domiciliata in BOLOGNA (BO), VIA DON GIUSEPPE BEDETTI 7, codice fiscale PLGCHR70P63A944C, di seguito denominata parte conduttrice .

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice la quale accetta, le seguenti unita' immobiliare: SAN GIORGIO DI PIANO (BO), VIA SANTA MARIA IN DUNO n. 5 piano T 1, composto di n.9,5 vani utili e di n.NO accessori con estremi catastali identificati da foglio 30, subalterno 7, particella numeratore 24, , categoria A/3, rendita catastale Euro 711,42.

TABELLE MILLESIMALI: proprieta' riscaldamento autonomo acqua a contatore

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI DISPONIBILE PRESSO IL LOCATORE CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:il conduttore dichiara

di essere stato informato che l'immobile e' in classe energetica G EP tot kWh/m2/anno 235,40 CERTIFICATO ENERGETICO 03892 018635 2014 del 9/2/2014 . Viene consegnato originale del certificato.

2. CONDIZIONI DELL'IMMOBILE E DIVIETO DI MODIFICHE. La parte conduttrice dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al proprio uso ed in buono stato di manutenzione riconoscendo che sono esenti da

pag. 1 di 6



difetti che possano influire sulla salute di chi vi abita. Si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta senza danneggiare l'immobile non potrà essere effettuata dalla parte conduttrice senza la preventiva autorizzazione scritta del proprietario e comunque resterà a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.

3. DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE. La parte conduttrice dichiara che l'unità immobiliare oggetto della locazione sarà adibita esclusivamente ad abitazione propria e familiari conviventi.

4. DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata della locazione viene fissata e stabilita, ai sensi del COMMA 1, dell'art. 2 della legge n. 431/1998, in anni 4, con decorrenza dal 01/06/2014 e scadenza il 31/05/2018. Tale durata si protrarrà automaticamente per un eguale periodo, salvo che la parte locatrice, con raccomandata da recapitarsi sei mesi prima della prima scadenza contrattuale, manifesti alla parte conduttrice la propria intenzione di adibire l'immobile agli usi od effettuare nello stesso le opere di cui all'art. 3 della legge n. 431/1998 ovvero vendere l'immobile alle condizioni e modalità previste nel medesimo articolo.

5. RECESSO ANTICIPATO. La parte conduttrice ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi, da recapitarsi a mezzo raccomandata a/r al domicilio di parte locatrice.

6. CORRISPETTIVO. Il prezzo della locazione viene liberamente e di comune accordo fissato e stabilito nella somma di Euro 6600,00 annuali da pagarsi a mezzo bonifico bancario in n.12 rate mensili anticipate di Euro 550,00 ciascuna scadenti il giorno 8 di ogni mese;

7. AGGIORNAMENTO ISTAT. Il canone così come contrattualmente stabilito sarà



annualmente aggiornato, previa richiesta scritta da parte del locatore, nella misura della variazione assoluta accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il locatore dichiara di optare per la cedolare secca facendo salvo il diritto di rinunciare all'opzione; conseguentemente l'aggiornamento del canone avra' luogo dalla data in cui il locatore avra' esercitato la facolta' di rinuncia.

8. ONERI ACCESSORI. Oltre al canone sono interamente a carico della parte conduttrice le spese relative al servizio di riscaldamento, la tassa per la rimozione dei rifiuti, quelle elencate dall'art. 9 della legge n. 392/1978 applicandosi, per

le

modalita' di verifica, pagamento e diritto del conduttore a partecipare all'assemblea, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 392/78; Le spese condominiali verranno rimborsate direttamente dal conduttore al locatore dietro semplice richiesta documentata.

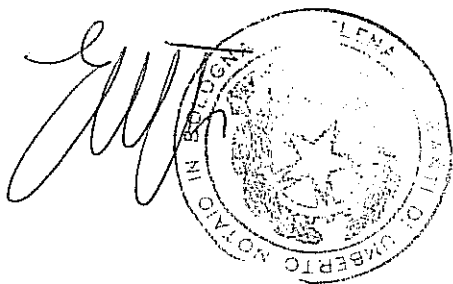
9. MOROSITA'. Il mancato pagamento di una sola rata del canone salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge n. 392/1978 o degli oneri accessori per un importo pari a due mensilita' del canone costituisce motivo di risoluzione del contratto.

10. GARANZIA. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice corrisponde alla parte locatrice, che con la firma del presente contratto ne rilascia quietanza, la somma di Euro 1100,00 a titolo di deposito cauzionale non imputabile in conto canoni e improduttivo di interessi legali.

IL deposito cauzionale verra' cosi' versato:

quando ad Euro 550,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto;
quando ad Euro 550,00 entro e non oltre il 15 Marzo 2014.

Il deposito cauzionale verra' restituito dopo 30 giorni dal rilascio dell'immobile per disdetta o finita locazione; dopo che la parte conduttrice abbia adempiuto a



tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

11. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DELLA COSA LOCATA. La parte conduttrice e' costituita custode della cosa locata e dovra' mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa e' tenuta ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell'uso della cosa locata e delle apparecchiature ivi esistenti, nonche' le piccole riparazioni di cui all'art. 1609

c.c. . Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico della parte conduttrice, quest'ultima e' tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte locatrice medesima. La parte conduttrice dovra' consentire, previo avviso, l'accesso all'unita' immobiliare locata alla parte locatrice, all'amministratore o a loro incaricati.

12. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE O CAMBIO D'USO. E' fatto espresso divieto di sublocazione totale o parziale, di immettere nell'alloggio persone estranee al nucleo familiare del conduttore, di modificare l'uso convenuto o cedere il contratto nemmeno in forma parziale precaria o gratuita.

13. REGOLAMENTO CONDOMINIALE. La parte conduttrice e' obbligata a rispettare e a far rispettare ai propri familiari le norme del buon padre di famiglia e del vivere civile.

14. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. Tale onere sara' suddiviso a meta' tra le parti contraenti. I bolli e l'eventuale tassa di recesso anticipato sono a carico del conduttore.

In considerazione dell'opzione per la cedolare secca esercitata come da sub art . 7 i conduttori rimborseranno la quota a loro carico dell'imposta di registro ed i bolli

a far tempo dalla rinuncia del locatore all'opzione della cedolare secca.

15. VISITA DEI LOCALI. La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, anche a



mezzo di persone delegate, i locali concessi in locazione anche durante il corso della locazione previa richiesta e motivandone le ragioni. A tal fine la parte conduttrice si obbliga a concordare con la parte locatrice un giorno lavorativo della settimana in cui sara' consentita la visita. L'orario di visita verra' concordato tra le parti ed avra' una durata minima di due ore consecutive.

16. **ESONERO DA RESPONSABILITA'.** La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilita' per danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatto doloso o colposo dei dipendenti della parte locatrice.

17. **ELEZIONE DI DOMICILIO.** A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica di eventuali atti giudiziari la parte conduttrice elegge domicilio nell'immobile locato e presso l'ufficio di segreteria del Comune in cui e' situato l'immobile locato.

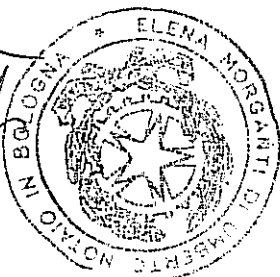
18. **AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI.** La parte conduttrice e la parte locatrice si autorizzano reciprocamente a fornire i propri dati personali all'amministratore dello stabile o a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.

19. **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.** Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia previsto dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia che s'intendono riportate e trascritte nel presente contratto.

20. **PRELAZIONI.** Il conduttore non ha diritto di prelazione nel caso di vendita dell'immobile locato. Il conduttore non ha diritto di prelazione nel caso di nuova locazione alla scadenza del contratto dell'immobile locato.

Letto, approvato e sottoscritto.

BOLOGNA, 10/02/2014



La parte locatrice _____

La parte conduttrice _____

Chiodi

Spina

Spina

Spina

Spina



AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO RICHIESTA DI
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (mod.RLI12)

In data 21/02/2014 alle ore 12:07 il sistema informativo dell'Agenzia
delle Entrate ha acquisito con protocollo 14022112074855538 il file
SMARIADUNOPELA14_0_RLI12.ccf
contenente 1 contratto di locazione, di cui
registrati: 1
scartati: 0

Il file e' stato trasmesso da:
codice fiscale : 01869641207
denominazione : EUROIMMOBILIARE DI MARGINI LARA & C. SNC

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4,
del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Li, 22/02/2014

manfredi

Chiodi

Manfredi

Manfredi

Manfredi



AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 14022112074855538

NOME DEL FILE : SMARIADUNOPELA14_0_RLI12.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Registrazione dei contratti di locazione e di affitto

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	BNRGNN53H10A944Z	-----

Chione

Tronca

Prinzel

WZ



Registrato a Bologna Agenzia delle Entrate Bologna 2 il giorno 27 novembre 2018 al n. 23807, serie 1T, esatti Euro 245,00.